

473.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAG.         |                                                                                                                                                                                                                               | PAG.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Missioni</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27551        | <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                    |       |
| <b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27551        | Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4074) . . . . .                                                        | 27553 |
| <b>Disegni di legge:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 27553 |
| (Approvazione in Commissione) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27590        | GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                     | 27553 |
| (Assegnazioni a Commissione in sede referente) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27596        | SALVI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                              | 27553 |
| (Autorizzazione di relazione orale) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27596        | <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                    |       |
| (Proposte di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27583        | Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4099) . . . . .                                               | 27554 |
| (Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27597        | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 27554 |
| (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27552, 27583 | GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                     | 27554 |
| <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | SALVI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                              | 27554 |
| Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3878) . . . . . | 27552        | <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                    |       |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27552        | Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4100) . . . . . | 27555 |
| GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27552        | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 27555 |
| RUSSO CARLO, <i>Presidente della III Commissione</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27552        |                                                                                                                                                                                                                               |       |

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

|                                                                                                                                                                                                                                                         | PAG.  |                                                                                                                                                                                                               | PAG.                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                               | 27555 | concernente autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (35);                                                                                   |                                                 |
| RUSSO CARLO, <i>Presidente della III Commissione</i> . . . . .                                                                                                                                                                                          | 27555 | TANTALO: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36);                                                                                                                         |                                                 |
| <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                                              |       | CRISTOFORI ed altri: Trasferimento di terreni dagli enti di riforma — enti di sviluppo — ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (63); |                                                 |
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4101) . . . . . | 27556 | PICCINELLI e VILLA: Disposizioni concernenti i dipendenti della Associazione interprovinciale organismi cooperative (AIOC) (237);                                                                             |                                                 |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 27556 | ZURLO e GALLONI: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (332);                                                                                |                                                 |
| GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                               | 27556 | ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);                                                                                                                   |                                                 |
| SALVI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 27556 | CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);                                      |                                                 |
| <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                                              |       | BONIFAZI ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487);                                                                                                                                       |                                                 |
| Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettificazione del confine lungo il torrente stesso, firmato a Berna il 23 giugno 1972 (4350) . . . . .             | 27556 | ZURLO ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529);                                                                                                                   |                                                 |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 27556 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868);                                                                                                             |                                                 |
| GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                               | 27557 | Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);                                                                                                                                                     |                                                 |
| SALVI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 27557 | FERRI MARIO ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali ( <i>urgenza</i> ) (2167);                                                                                                   |                                                 |
| <b>Disegno di legge di ratifica</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                                              |       | ZURLO ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (3065);                                                 |                                                 |
| Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4351) . . . . .     | 27557 | TANTALO: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferlandina (3433);                                                                                          |                                                 |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 27557 | Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 (3510) . . . . .                                                                                                             | 27558                                           |
| GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                               | 27557 | PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                          | 27558, 27566, 27568, 27569, 27571, 27572, 27577 |
| RUSSO CARLO, <i>Presidente della III Commissione</i> . . . . .                                                                                                                                                                                          | 27557 | BARBI . . . . .                                                                                                                                                                                               | 27568, 27569                                    |
| <b>Disegni e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                                                                                                                                                               |       | BELLISARIO . . . . .                                                                                                                                                                                          | 27577                                           |
| Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (3895);                                                                                                                                                            |       | BONIFAZI . . . . .                                                                                                                                                                                            | 27559, 27579                                    |
| TANTALO: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (30);                                                                                                                       |       | DE LEONARDIS . . . . .                                                                                                                                                                                        | 27577                                           |
| TANTALO: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395,                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAG.                                                                     |                                                                        | PAG.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FELICI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . .                                                                                                                                                                                    | 27550, 27564<br>27566, 27568, 27569, 27571<br>27572, 27574, 27575, 27577 | BENEDETTI . . . . .                                                    | 27593                      |
| FERRI MARIO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | 27570, 27577, 27580                                                      | BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .             | 27592, 27596               |
| SERRENTINO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | 27563, 27566, 27568, 27569                                               | DI NARDO . . . . .                                                     | 27594                      |
| STRAZZI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 27564, 27566, 27568<br>27569, 27571, 27572, 27574, 27575                 | REALE ORONZO . . . . .                                                 | 27595                      |
| VALENSISE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 27550                                                                    | LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i> . . . . .                          | 27591, 27596               |
| ZURLO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 27572, 27577                                                             |                                                                        |                            |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | <b>Proposte di legge:</b>                                              |                            |
| Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (4468) . . . . . | 27584                                                                    | (Annunzio) . . . . .                                                   | 27551, 27582, 27596, 27601 |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | 27584                                                                    | (Approvazione in Commissione) . . . . .                                | 27590                      |
| LA LOGGIA, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 27584, 27588                                                             | (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .               | 27583                      |
| SANTAGATI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 27585                                                                    | (Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) . . . . . | 27583                      |
| STANIMATI, <i>Ministro delle finanze</i> 27585, 27588                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | (Richiesta di parere) . . . . .                                        | 27551                      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .   | 27552, 27597               |
| Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (4469) . . . . .                                                                                                                                                                      | 27591                                                                    | (Trasmissione dal Senato) . . . . .                                    | 27551, 27582               |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | 27591                                                                    | <b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>                             | 27602                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>Sostituzione di un deputato . . . . .</b>                           | 27565                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>Sui lavori della Camera:</b>                                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | PRESIDENTE . . . . .                                                   | 27601                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | VALENSISE . . . . .                                                    | 27601                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>Votazioni segrete mediante procedimento elettronico . . . . .</b>   | 27597                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>Ordine del giorno della prossima seduta . . . . .</b>               | 27602                      |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cristofori e Salizzoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COSTAMAGNA ed altri: « Norme sul maltrattamento degli animali » (4474);

COSTAMAGNA ed altri: « Norme in materia di ordine pubblico » (4475);

COSTAMAGNA ed altri: « Modifica dell'articolo 351 del codice di procedura penale, per quanto attiene al diritto dei giornalisti di astenersi dal testimoniare in conseguenza del segreto professionale » (4476);

DEL DUCA: « Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente sostanze stupefacenti e psicotrope » (4477);

FORTUNA e CASTIGLIONE: « Istituzione dell'università del Friuli in Udine » (4478);

ALIVERTI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 novembre 1939, numero 1815, concernente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza » (4479).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge approvata da quella VI Commissione permanente:

Senatori DE MARZI ed altri: « Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo » (4473).

Sarà stampata e distribuita.

**Richiesta di parere su un progetto di legge assegnato a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. La XIII Commissione permanente (Lavoro), nella seduta odierna, in sede legislativa, ha deliberato di chiedere il parere della I Commissione permanente (Affari costituzionali) sul seguente progetto di legge:

Senatori AZIMONTI e TORELLI: « Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (*approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4399).

Tenuto conto della materia oggetto del progetto stesso, ho ritenuto di poter accogliere la richiesta.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti

alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

**VI Commissione (Finanze e tesoro):**

« Contributo addizionale alla Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association IDA*) » (*approvato dal Senato*) (4419) (*con parere della III, della V e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4445) (*con parere della V e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**VIII Commissione (Istruzione):**

BELLISARIO ed altri: « Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia » (*modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2150-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92, dei seguenti progetti di legge, per i quali la VIII Commissione permanente (Istruzione), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chie-

sto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

MARIOTTI e GIOLITTI: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » (3913); e collegati progetti di legge nn. 4050, 4160, 4338 (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 (approvato dal Senato) (3878).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles 5 ottobre 1973.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUSSO CARLO, *Presidente della II Commissione*. A nome del relatore onorevole Storch, che si trova all'estero per ragioni inerenti al mandato parlamentare, dichiara di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni della relazione scritta, alle quali ritiene di non aver nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

Si dia lettura degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 (approvato dal Senato) (4074).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed ese-

cuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta con la precisazione che, su segnalazione della Commissione giustizia, abbiamo in Commissione esteri modificato la formulazione dei due articoli del disegno di legge di ratifica, rispetto al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, come ha giustamente ricordato il relatore, le modifiche al testo originario sono state apportate sulla base dei suggerimenti della Commissione giustizia della Camera. Il Governo non ha in proposito nulla da eccepire, perché si tratta di una formulazione più corretta; e sollecita quindi la ratifica della convenzione stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

« È approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della convenzione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (approvato dal Senato) (4099).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta la relazione scritta della III Commissione, alla quale ritiene di non aver nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi interna-

zionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:

a) convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale;

c) atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche con protocollo relativo ai paesi in via di sviluppo;

d) atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica

e) atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

f) atto addizionale all'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;

g) atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli atti stessi ».

(È approvato).

**ART. 3.**

« Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative ».

(È approvato).

## ART. 4.

« La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ed alle unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(È approvato).

## ART. 5.

« A decorrere dal 1° gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attività delle unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale ».

(È approvato).

## ART. 6.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975:

quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo n. 1481 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;

quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 (approvato dal Senato) (4100).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabi-

lità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato ad unanimità dalla III Commissione permanente (Esteri), tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La Commissione ha nulla da aggiungere ?

**RUSSO CARLO, Presidente della III Commissione.** La Commissione si rimette alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Desidero soltanto sottolineare che si tratta di una convenzione che consente una più puntuale interpretazione delle norme in vigore in questa materia. Raccomando pertanto alla Camera la approvazione del relativo disegno di legge di ratifica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge (identici nei testi del Senato e della Commissione) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**GUARRA, Segretario, legge:**

## ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

conformità all'articolo 6 della convenzione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 (approvato dal Senato) (4101).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato ad unanimità dalla III Commissione permanente (Esteri), tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Signor Presidente, a norma del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento, mi rimetto alla relazione scritta con la quale il Governo ha accompagnato la presentazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero soltanto sottolineare il profondo significato civile di questo accordo, il quale, dando a tutti i cittadini europei la possibilità di adire un ulteriore foro di giustizia, amplia in pratica i diritti civili dei cittadini stessi. Anche per queste ragioni, raccomando alla Camera una sollecita approvazione del di-

segno di legge di ratifica di questo accordo internazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge (identici nei testi del Senato e della Commissione) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

GUARRA, *Segretario*, legge:

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmato a Berna il 23 giugno 1972 (4350).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato ad unanimità dalla III Commissione (Esteri) tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del

sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

**SALVI, Relatore.** Anche in questo caso, signor Presidente, mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge di ratifica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge (identici nei testi del Senato e della Commissione) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**GUARRA, Segretario, legge:**

**ART. 1.**

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:

a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;

b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle convenzioni stesse ».

(È approvato).

**ART. 3.**

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si farà fronte nell'anno finanziario 1975 a

carico del capitolo n. 7701 " Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria, eccetera " dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 (approvato dal Senato) (4351).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato ad unanimità dalla III Commissione permanente (Esteri), tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La Commissione ha nulla da aggiungere ?

**RUSSO CARLO, Presidente della III Commissione.** Signor Presidente, a nome del relatore onorevole Storch, mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge (identici nei testi del Senato e della

Commissione) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

GUARRA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« È approvata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della convenzione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Discussione dei progetti di legge: Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (3895); Tantalò: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (30); Tantalò: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (35); Tantalò: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36); Cristofori ed altri: Trasferimento di terreni dagli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (63); Piccinelli e Villa: Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperative (AIOC) (237); Zurlo e Galloni: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urba-**

**nistico (332); Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367); Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464); Bonifazi ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487); Zurlo ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529); Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868); Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978); Ferri Mario ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali (urgenza) (2167); Zurlo ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (3065); Tantalò: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina (3433); Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 (3510).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge: Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo; d'iniziativa dei deputati Tantalò: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico; Tantalò: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro; Tantalò: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata; Cristofori, Ciccardini, Lobbiano, Andreoni e Tantalò: Trasferimento di terreni dagli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo; Piccinelli e Villa: Disposizioni concernenti i dipendenti della Associazione interprovinciale organismi cooperative (AIOC); Zurlo e Galloni: Autorizzazione agli enti

di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico; Zurlo, De Leonardis, Galloni, Molè, Tesini, Mazzarrino, Lobianco e Becciu: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo; Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura di oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni; Bonifazi, Macaluso Emanuele, Bardelli, Valori, Giannini, Esposto, Marras, Di Marino, Riga Grazia, Scutari, Martelli, Mirate, Pegoraro, Bartolini, La Bella, Tedeschi, Ceravolo e Lizzero: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo; Zurlo, Galloni, Mazzarrino e Sanza: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo; Consiglio regionale d'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali; Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo; Ferri Mario, Salvatore, Fagone, Frasca, Strazzi e Vineis: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali; Zurlo, Galloni, Rende, Tantalo, Riccio Pietro, Iozzelli, De Leonardis e de Meo: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo; Tantalo: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina; Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che, da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del regolamento.

BONIFAZI. Signor Presidente, prima che si inizi la discussione, se ella permette, vorrei comunicarle che il relatore, onorevole Strazzi, temporaneamente assente, mi ha pregato di confermare in aula quanto aveva già preannunciato in sede di Comitato dei nove e cioè che si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Bonifazi. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, avrei voluto limitare l'intervento a nome della mia parte politica ad una semplice dichiarazione di voto, ma ho poi ritenuto opportuno e necessario che qualche osservazione, che richiede tempo superiore a quello concesso per le dichiarazioni di voto, venisse formulata nel momento in cui la Camera si appresta frettolosamente — devo dirlo — a varare il provvedimento relativo agli enti di sviluppo.

Si tratta di un provvedimento frettolosamente sottoposto all'esame dell'Assemblea nel corso di quelle che sembrano le ultime ore di vita della sesta legislatura; il medesimo provvedimento tuttavia non venne esaminato altrettanto frettolosamente nei mesi — anzi negli anni — trascorsi, durante i quali si confrontarono concezioni antitetiche, le quali hanno portato, attraverso le tecniche del confronto care alla democrazia cristiana, partito di maggioranza relativa, ed al partito comunista, al presente progetto di legge che, secondo noi, non è affatto congruo.

Che questo travaglio abbia indotto ad una serie di confronti con tutto vantaggio delle impostazioni puntigliosamente sostenute e conclamate dall'estrema sinistra ed in particolare dal partito comunista, è dimostrato da rilievi che possono essere formulati sol che si scorrano le due relazioni che hanno accompagnato, rispettivamente, il disegno di legge governativo n. 3895 recante norme di principio, particolari e finanziarie sugli enti di sviluppo, e il testo oggi in discussione.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 3895, presentato il 7 luglio 1975, si sostiene che gli enti di sviluppo debbono costituire enti strumentali di decentramento funzionale per l'espletamento di determinati compiti di attuazione della politica agricola regionale. Da quell'impostazione, che poteva essere esaminata e che indubbiamente aveva qualche rispondenza nella realtà agricola ed in quella delle relative necessità operative nel nostro paese, si è passati al provvedimento del quale oggi ci occupiamo, che è di pura e semplice « regionalizzazione » degli enti di sviluppo, e che contiene tutte le contraddizioni e le carenze proprie della celebrazione di quello che con molto spirito (non da uomini della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

mia parte politica, ma da un collega repubblicano) è stato definito come una sorta di rito del « panregionalismo ».

Si è ritenuto che, attraverso la regionalizzazione, di per se stessi, gli enti di sviluppo potessero ricevere una sorta di « unzione » tale da renderli operativi ed efficienti per quelle finalità che i medesimi enti si propongono. Al riguardo, desidero sottolineare un errore di questa regionalizzazione pura e semplice, di questo ulteriore cedimento da parte del potere centrale nei confronti delle regioni. Mi sia consentito ricordare non pareri della nostra parte politica, bensì concetti obiettivi che sono stati ribaditi sulla stampa da parte di studiosi ed esperti del mondo agricolo. Questi hanno sostenuto che di fronte alla situazione dell'agricoltura italiana non è possibile decampare da taluni principi, da talune linee e soprattutto da strumenti che, riferendosi alla situazione centrale, potrebbero indurre alla periferia un'azione coordinata e programmata, che poi si specifica di volta in volta nelle singole regioni, ma prende la sua forza e la sua ragion d'essere in una visione centrale ed unitaria dei problemi dell'agricoltura italiana.

Voglio riferirmi, fra i tanti scritti che sono apparsi sull'argomento, ad un perspicuo articolo dello specialista dottor Ercole Calcaterra, pubblicato sul *Corriere della Sera* del 13 ottobre 1975. Il dottor Calcaterra osservava, lamentando la molteplicità e la disorganicità delle iniziative che caratterizzano l'azione o la pseudo-azione di pseudo-rilancio dell'agricoltura, « che tutto questo avviene perché l'agricoltura italiana si avvia sempre più ad essere un corpo decrebrato. Ormai non si sa più a chi spetta il compito di formulare la politica agraria, o meglio una politica agraria degna di questo nome. Abbiamo un Ministero dell'agricoltura che dovrebbe essere per definizione l'organo programmatore e che invece, scarsamente efficiente da sempre, sta ormai abdicando alle sue funzioni. Vi è addirittura chi, irresponsabilmente, ne chiede la soppressione. Abbiamo un Parlamento che in materia agricola, per limitarsi a questo, brilla per la sua insipienza » — ce ne è anche per noi — « e la sua incapacità ad impostare ogni serio programma. La legge per l'attuazione delle direttive comunitarie in tema di ammodernamento delle strutture agricole, che avrebbe potuto e dovuto essere varata nel giro di pochi mesi, ha richiesto tre anni, e risulta priva di quel

minimo pragmatismo che solo può garantirne la funzionalità a livello operativo ».

Il dottor Calcaterra aggiunge: « Abbiamo infine le regioni investite ormai delle più ampie competenze in materia agricola, ma la cui ineptitudine ad affrontare i relativi problemi, appare di giorno in giorno più evidente. Sempre più numerosi — e questo è emblematico — sono i casi di regioni che si rivolgono a consulenti privati, della più varia estrazione, per abborracciare delle linee di intervento nel settore agricolo ».

A queste regioni, che hanno dato questo tipo di prova, noi conferiamo (o meglio la maggioranza che si è formata — una maggioranza composita che va dalla democrazia cristiana al partito comunista e che passa per il partito socialista — conferisce) gli enti di sviluppo agricolo.

Quali le osservazioni che facciamo in ordine alle scelte che sono state fatte e che a nostro giudizio non sono in armonia con le necessità oggettive della politica agricola nazionale? Le osservazioni sono evidenti. Sono quelle degli studiosi, degli esperti della materia sulla necessità che il mondo della agricoltura abbia un cervello centrale che pensi una programmazione unitaria che poi trovi i suoi punti di realizzazione nelle singole regioni. Contemporaneamente, un'altra osservazione sorge spontanea, ed è quella che lo Stato si riservi, o si debba riservare, degli organi di collegamento per la realizzazione, in sede regionale, delle sue linee di intervento politico-economiche. A questa funzione avrebbero potuto rispondere assai bene gli enti di sviluppo, appunto pensati e strutturati come enti strumentali di decentramento funzionale, laddove la strumentalità sarebbe dovuta partire dal centro per essere applicata con opportune norme alle regioni.

Viceversa, nulla di tutto questo è stato fatto. La regionalizzazione degli enti di sviluppo si pone come una scelta politica mentre non è, di per se stessa, panacea alcuna perché non comporterà alcun miglioramento delle possibilità operative degli enti di sviluppo.

Nel dibattito che si è svolto in sede di Comitato ristretto e presso la Commissione agricoltura sono sorti dei problemi che a mio giudizio non sono risolti dalla normativa al nostro esame. Questi problemi sono quelli relativi alla autonomia degli enti di sviluppo perché, attraverso questo progetto di legge, in nome della celebrazione del

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

« rituale panregionalistico », assistiamo ad una sorta di declassamento degli enti di sviluppo. Infatti, noi avevamo enti dotati di una certa autonomia e di una identità precipua che, pur nelle carenze vistose che avevano messo in luce nel corso degli anni, consentivano loro di trarre stimoli per interventi e realizzazioni conseguenti alle finalità di istituto.

Oggi è in discussione questa stessa autonomia degli enti di sviluppo, tanto è vero che la Commissione affari costituzionali ha osservato giustamente che, se si vogliono regionalizzare gli enti di sviluppo, non si può sancire dal centro la loro autonomia, perché la regionalizzazione, cioè il passaggio degli enti di sviluppo alla competenza legislativa regionale, non consente al Parlamento centrale di fissare, appunto dal centro, una configurazione autonoma di questi enti.

Si tratta quindi di enti la cui natura giuridica lascia quanto meno perplessi.

E allora la ragione di questo modo di decidere e di legiferare è da ricercarsi forse ed esclusivamente nella necessità di risolvere il problema sociale che si è creato attraverso questi enti di sviluppo, un problema sociale che non ci vede indifferenti ma che va risolto nel modo migliore. Mi riferisco al problema della salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti degli enti di sviluppo. È un problema, però, che viene risolto in maniera precaria, soprattutto sotto il profilo della dequalificazione delle funzioni del personale, formato da molte unità molto ben qualificate e che, da un momento all'altro, vengono declassificate e assegnate alla regione, con la possibilità di non essere neppure impiegate negli enti di sviluppo.

In proposito è stato chiaro il relatore. Si tratta di uno dei punti più importanti del provvedimento, sul quale il confronto è stato prolungato e tormentoso.

Il relatore afferma nella sua relazione: « L'articolo 1 assoggetta gli enti di sviluppo agricolo esistenti e quelli che verranno ad essere istituiti alla disciplina del legislatore regionale nel rispetto della presente normativa. In tale articolo si è cercata una dizione che non sia suscettibile di essere interpretata come fonte dell'obbligo di istituire l'ente di sviluppo; quindi facoltà e non obbligo delle regioni a istituire gli enti di sviluppo agricolo; è proprio in questo che, a mio avviso, si è dovuto sacrificare al rispetto della massima autonomia regionale

parte del principio su cui si fondava il testo originario del disegno di legge ».

È questa la chiave politica della incertezza, anche di carattere sociale, che questa normativa crea. Ci troviamo, infatti, di fronte a personale, ripeto, per grandissima parte ben qualificato e fornito di preparazione tecnica notevole, un personale di cui l'agricoltura italiana avrebbe estremo bisogno e che è alla mercé di una facoltà che le regioni potranno o non potranno esercitare.

Si è detto nei corridoi e nei conversari privati che non si possono obbligare le regioni a creare gli enti di sviluppo, ma che tuttavia tutte le regioni vi provvederanno.

Io mi permetto di formulare le più ampie riserve di fronte a queste rosee prospettive, perché il solo fatto che le regioni abbiano la facoltà e non l'obbligo di istituire gli enti di sviluppo le pone in condizione di compiere delle scelte. E le scelte saranno compiute dalle regioni in relazione alle loro disponibilità finanziarie. Sono dunque le disponibilità finanziarie quelle che condizioneranno l'azione delle regioni e vanificheranno, o potranno vanificare, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, la presente normativa dando luogo a una situazione di vuoto, privando lo Stato di strumenti di decentramento funzionale che erano quelli auspicabili verso i quali ci si sarebbe potuti orientare e mettendo in condizioni di estrema difficoltà centinaia, forse migliaia di benemeriti dipendenti che oggi si ritiene di poter salvare con un intervento *in limine*, frettoloso, nelle ultime ore, forse, di questa legislatura.

Che la spada di Damocle delle necessità finanziarie penda sulla vita degli enti e sulla possibilità stessa che le regioni possano evitare di liquidarli è cosa riconosciuta dallo stesso relatore. Nella relazione si dice infatti: « È indiscutibile che l'efficienza di un organismo è in stretta relazione non solo alle sue condizioni strutturali ed organizzative ma, in particolare, al suo stato finanziario; e proprio la situazione finanziaria degli enti di sviluppo costituisce l'aspetto più delicato e pesante di tutto il problema. Gli enti di sviluppo oggi operanti (compresi quelli trasferiti mediante il decreto delegato n. 11 del 15 gennaio 1972 alle regioni) si trovano in condizioni finanziarie oltremodo precarie e le regioni non riescono, allo stato attuale, a porre rimedio a tale situazione ». Continua ancora il re-

latore (e gli diamo atto della chiarezza con la quale illustra il problema, mentre non possiamo fare altrettanto per quanto riguarda la capacità di trarre da tale chiarezza le dovute conseguenze): « In virtù di queste considerazioni ritengo appaia con notevole evidenza l'estrema importanza che assumono adeguati finanziamenti in favore degli enti di sviluppo, in assenza dei quali certamente i buoni propositi della presente proposta di legge verrebbero vanificati, perdendo ogni loro significato operativo ».

Dalle stesse affermazioni del relatore, quindi, deduciamo in maniera inequivocabile l'inefficienza e l'illusoria pericolosità del testo al nostro esame, attraverso il quale si ritiene di porre rimedio all'angoscioso problema sociale dei dipendenti di questi enti. Attraverso tale progetto di legge si prospetta una posizione di delicata precarietà, riconosciuta dallo stesso relatore, e si intravede la possibilità che venga vanificato ogni significato operativo in relazione alla mancanza di finanziamenti.

Infatti, non capisco come enti regionalizzati e pienamente affidati alle regioni potrebbero essere destinatari di finanziamenti da parte dello Stato. Una volta che lo Stato si libera di questi enti attraverso il provvedimento che oggi esaminiamo, è indubbio che le regioni potranno applicare le norme del progetto di legge in esame non costituendo l'ente di sviluppo; ma, anche se decideranno di costituirlo, potranno svuotarlo di capacità operativa assorbendone il personale negli organismi regionali, spinte dalla necessità di contenimento della spesa.

In tali condizioni le nostre perplessità nei confronti del progetto di legge in esame aumentano, e ci impongono il dovere di enunziare la nostra posizione di netta contrarietà. Non si è fatto niente che sia di reale beneficio per la agricoltura nazionale; ci si priva della possibilità di riordinare il settore attraverso una normativa che consenta di utilizzare le competenze del personale che è alle dipendenze degli enti di sviluppo; si scarica tutto sulle regioni, mettendo in difficoltà quelle più povere e quelle che, come la mia Calabria, hanno ricevuto questo « dono », gradito a metà, se non addirittura sgradito, degli enti di sviluppo con personale esuberante e male impiegato, senza che nessuna finalità di carattere pratico ed operativo possa essere raggiunta in tempi brevi.

Queste le perplessità che stanno alla base del nostro voto contrario al progetto di legge in esame. Inoltre, la lettura delle singole norme e dei principi enucleati in sede di Comitato ristretto e di Commissione con la nostra opposizione, aumenta queste nostre perplessità.

In Italia avremo enti di sviluppo ipotetici, che le regioni potranno o non potranno creare, i quali dovrebbero preoccuparsi di agire e di svolgere la loro attività nel quadro della programmazione regionale, quasi che l'agricoltura segua le divisioni amministrative delle regioni. Sarebbe ora che imparassimo a riconoscere che, pur essendo le regioni una realtà amministrativa e politica, non si possono forzare le zone agricole o geografiche negli ambiti regionali. Un'azione svolta da un ente di sviluppo molte volte incide su territori di regioni contigue; di conseguenza poiché la natura non segue i confini amministrativi che l'uomo si è dato, imprigionare gli enti di sviluppo nell'ambito ristretto, nel letto di Procuste della programmazione regionale ne snatura le loro possibilità operative.

Mi soffermo ora brevemente su un altro argomento, quello concernente la limitata partecipazione delle categorie professionali e sindacali agricole a questi enti. Gli enti di sviluppo, infatti, oltre che cinghia di trasmissione tra una volontà programmatrice centrale dello Stato e la realtà agricola delle singole regioni, in relazione soprattutto agli impegni comunitari che lo Stato va assumendo, avrebbero potuto costituire strumenti di partecipazione e di autogoverno delle organizzazioni professionali e sindacali dell'agricoltura. Tuttavia tale principio — particolarmente sottolineato nel disegno di legge governativo — è stato completamente vanificato. Nel testo della Commissione ci si riferisce soltanto ad un'ampia partecipazione delle categorie professionali e sindacali, limitata tuttavia alla metà dei posti nei consigli di amministrazione. Non siamo perciò di fronte ad enti di autogoverno delle categorie professionali e sindacali delle singole regioni, le quali avrebbero potuto apportare le proprie esperienze e manifestare le proprie esigenze e necessità all'interno di tali enti, caratterizzandoli regionalmente; siamo di fronte invece ad enti che vengono regalati — penoso e curioso regalo — alle regioni e che da esse vengono dominati. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal

fatto che la metà dei membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto dispone il provvedimento al nostro esame, viene nominata dalla regione.

Vorrei osservare altresì che l'articolo 4 presta il fianco a censure di incostituzionalità. La Commissione affari costituzionali, infatti, in sede di parere sul progetto di legge, ha affermato con parole molto chiare che, volendo affidare alla legislazione regionale un certo spazio, bisognava che questa avesse una sua autonomia di determinazione, soprattutto per quanto riguarda la consistenza numerica del consiglio di amministrazione. A tale osservazione della I Commissione — che mi sembra molto perspicua e non rigettabile, nel quadro di una regionalizzazione integrale degli enti di sviluppo — il provvedimento oggi al nostro esame risponde fissando in un certo numero non superabile i consiglieri di amministrazione. È questo che ci fa ritenere che la norma possa essere viziata da incostituzionalità.

Le ragioni che ho esposto, le osservazioni che ho sommariamente svolto relativamente alla incongruità del progetto di legge sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo sociale, sia per quanto riguarda il pessimo regalo che facciamo alle regioni, appesantito dalla spada di Damocle di carattere finanziario posta in evidenza dallo stesso relatore, mi dicono e ci dicono che non possiamo che annunciare il nostro voto contrario al provvedimento, anche e soprattutto per denunciare un modo di legiferare che, a nostro avviso, non è ortodosso. Tale modo di legiferare percorre la strada del compromesso — sia esso storico o meno — nonché la strada di quei confronti tra democrazia cristiana e partito comunista che poi, ad un certo punto, sfociano in leggi — quale quella che vi accingete ad approvare — nelle quali si palesano evidenti determinate partite di dare e di avere. Infatti scopriamo che certi dipendenti di certi organismi (quali ad esempio quelli dell'AIOC, l'Associazione interprovinciale organismi cooperativi, di ispirazione comunista), in servizio ad una certa data, vengono assunti negli enti di sviluppo. La diligenza del relatore socialista ci dice che non dobbiamo dimenticare che vi sono altri tre dipendenti dell'AIOC che devono essere assorbiti, per cui ci verrà proposto un emendamento *ad hoc*, dal quale deriverà una norma con fotografia, che consentirà a tre persone, certo rispettabilissime, di avere il posto di lavoro assicurato per legge.

Di fronte al dramma della disoccupazione, di fronte al dramma della prima occupazione, tale maniera di legiferare sistemando gente, in modo che determinate partite di dare e di avere possano raggiungere i reciproci obiettivi e le reciproche contropartite, ci lascia estremamente perplessi e si aggiunge come ulteriore argomento alla nostra determinazione di votare contro il provvedimento in esame. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, premetto che con il mio intervento illustrerò anche gli emendamenti presentati dal mio gruppo.

La situazione della nostra agricoltura e l'incidenza della sua scarsa produttività sulla nostra bilancia dei pagamenti dovevano sollecitare adeguati provvedimenti in questo settore. Il discorso di una seria riforma degli enti di sviluppo viene proposto in un momento ed in una atmosfera particolari — di carattere quasi preelettorale — che dà un dubbio significato al testo sottoposto al nostro esame, sostanzialmente diverso da quello a suo tempo presentato dall'attuale ministro dell'agricoltura e ancor più diverso dal precedente disegno di legge governativo del 1972. Particolarmente ci preoccupa il fatto che questo disegno di legge, modificato dalla Commissione competente, venga varato senza aver sentito bisogno di consultare le categorie agricole interessate.

A nostro avviso, per una razionale impostazione del problema della ristrutturazione degli enti di sviluppo, tre sono gli aspetti che maggiormente dovrebbero essere tenuti presente: la natura giuridica, i compiti e gli organi.

Per quanto riguarda la natura giuridica, gli enti di sviluppo devono essere regionalizzati. Su ciò siamo d'accordo, ma si tratta di interpretare questa esigenza e di collocarla nel quadro di un corretto rapporto tra Stato e regione, tenendo conto dell'importanza che ha in questo settore la volontà programmatica dello Stato. Gli enti di sviluppo non debbono essere necessariamente enti regionali, o peggio ancora uffici operativi della regione, ma, a nostro avviso, devono essere dotati di personalità giuridica autonoma nei con-

fronti dell'ente regione, chiamato ad esercitare su di essi funzioni amministrative e, in particolare, di vigilanza e di controllo; per alcuni enti di sviluppo, proprio perché essi non possono rispettare i confini regionali delimitati geograficamente, si potrebbero ipotizzare controlli e interventi interregionali, con il concerto quindi di due o più regioni.

Ciò corrisponde ad una corretta impostazione non solo giuridica, ma anche politica, perché occorre evitare che nell'ambito della regione e dell'ente di sviluppo vengano sommati e si confondano interessi politici ed economici. La soluzione che ci viene proposta nel testo della Commissione si pone in antitesi a questa esigenza, trasformando gli enti di sviluppo in strumenti operativi della regione, sostanzialmente dipendenti da essa, la quale estende il controllo di merito sugli atti deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente. La dipendenza sostanziale dell'ente di sviluppo dalla regione è accentuata dalla composizione del suo consiglio di amministrazione che vede la maggioranza assicurata ai membri di nomina della regione. Quindi vengono particolarmente trascurate le categorie più interessate degli operatori economici del settore.

Per quanto riguarda i compiti, questi andrebbero specificati tenendo conto della competenza attribuita alla regione, ma anche di quelli che le stesse categorie agricole dovrebbero indicare se alle stesse venissero riconosciuti, come noi auspichiamo e desideriamo, poteri di autogoverno.

Circa gli organi, una legge-quadro in materia deve definire i principi fondamentali e i criteri di scelta. Per quanto riguarda il problema dei principi, riteniamo che occorra ribadire quello dell'autogoverno delle categorie interessate, il che significa necessità non soltanto di attribuire ai rappresentanti di queste categorie una prevalenza numerica, rispetto a quelli di altra estrazione, ma anche di rispettare un'equa rappresentanza nell'interno delle categorie stesse. Solo infatti assicurando la partecipazione di tutti gli operatori interessati — e quindi evitando sopraffazioni, esclusioni e rappresentanze di comodo — si potrà assicurare la funzionalità degli enti; in caso contrario essi diventeranno facili strumenti degli interessi politici delle maggioranze che governano questa o quella regione, con danni e rischi di varia natura, soprattutto per lo sviluppo del

settore agricolo ma anche per l'avvenire degli stessi enti di sviluppo.

Dobbiamo rilevare nel testo della Commissione, una lottizzazione del potere in questi enti di sviluppo. Da un lato vi è la volontà di inserire degli organismi tecnici e quindi di qualificare la partecipazione di alcuni organismi agli enti di sviluppo; dall'altro lato vi è la esclusione di alcuni operatori economici organizzati che, non appartenendo ad organizzazioni politiche qualificate e di parte, non potranno partecipare alla gestione degli enti di sviluppo. La soluzione proposta sottrae così alle categorie agricole l'autogoverno dell'ente e per esse prevede una fumosa partecipazione che dovrà essere assicurata da norme regionali che potranno non essere emanate subito, mentre noi stanziando dei fondi che, pur ritenuti insufficienti per gli scopi che dovrebbero perseguire, saranno per giunta amministrati senza una visione globale dagli effettivi interessi dell'agricoltura nazionale.

Per queste ragioni, il nostro voto su questo provvedimento sarà di astensione se non verranno approvati alcuni emendamenti da noi proposti che si ispirano appunto ai principi che ho illustrato.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Strazzi.

**STRAZZI, Relatore.** La ringrazio, signor Presidente, ma non ho nulla da aggiungere alla mia relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

**FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzi tutto rivolgere un ringraziamento ai colleghi che sia in Commissione sia nelle fasi alterne di questo tanto tribolato provvedimento sono intervenuti per dare un contributo migliorativo al provvedimento stesso, e ringrazio in modo particolare il relatore. A nome del Governo, intendo fare una dichiarazione che possa, restando agli atti, costituire un punto preciso nella storia di cui sono stati protagonisti gli enti di sviluppo. Il Governo in realtà ha assunto nel

corso degli anni ogni sorta di provvedimenti nel tentativo di dare una risposta risolutiva ai problemi di questo specifico settore.

Le vicende politiche intervenute nel frattempo hanno provocato qualche difficoltà per le forze presenti in Parlamento a dare seguito all'*iter* legislativo dei vari provvedimenti, accresciutisi nel numero col trascorrere del tempo e spesso assai diversificati e disarmonici tra loro. Il Governo ha accolto l'ultimo testo proposto sottoponendolo all'attenzione del Parlamento nella speranza di vedere finalmente realizzato il tanto auspicato decentramento regionale anche in materia agricola, e di dotare l'agricoltura, attraverso gli enti di sviluppo regionale, di un efficiente strumento di stimolo in grado di incidere su di un settore così importante per l'economia del nostro paese.

La realizzazione di questi nuovi enti deve essere ancorata ad un riconoscimento positivo del ruolo da questi svolto in precedenza, quali enti di riforma e successivamente quali enti di sviluppo. Devo dare atto, con molta sincerità, ai nostri concittadini impegnati in questo settore del contributo che essi hanno dato sul piano della ricerca, delle realizzazioni, e delle prospettive future. Dico ciò per amore della verità, non per spirito polemico.

A mio avviso, per altro, bisogna evitare di considerare questo provvedimento in termini esclusivamente strumentali tenuto anche conto della sua delimitata articolazione. Oltre alla premessa di ordine generale contenente norme di principio e la piena attribuzione alle regioni della possibilità di realizzare gli enti di sviluppo, il provvedimento contempla alcune norme particolari e transitorie volte a colmare le lacune esistenti e le cui cause verranno individuate nelle apposite indagini che saranno svolte in seguito. Lacune normative in particolare che hanno finito con il rallentare l'attività degli enti di sviluppo già in azione, e in modo particolare l'attività degli enti interregionali, che si ponevano quali punti di riferimento essenziale per lo sviluppo agricolo italiano.

Nell'articolato proposto viene altresì riaffermato quanto siamo andati sempre sostenendo (né ci tiriamo certo indietro in questi momenti difficili), e cioè che l'ente regionale è un momento esaltante della vita democratica nazionale, non come realtà che si distingue o si ponga in antitesi rispetto

al Governo centrale, bensì come componente strutturale che armonicamente incide sulla vita politica, legislativa ed economica del nostro paese.

Sono stati presentati alcuni emendamenti: li esamineremo tra breve, così come esprimerò il parere del Governo sugli ordini del giorno. Fin da questo momento tuttavia desidero invitare la Commissione e i colleghi che hanno presentato emendamenti agli articoli concernenti gli impegni finanziari a far sì che non si assumano, con decisioni estemporanee, impegni superiori a quelli che lo Stato ha assunto, attraverso il Ministero del tesoro, per sanare una situazione e avviarne le fasi successive di intervento. Si tenga presente che le spese previste dal provvedimento si ricollegano agli impegni successivi. Invito pertanto fin d'ora la Commissione a ritirare gli emendamenti che prevedono una maggiore spesa, e intanto mi auguro che, con l'approvazione della normativa in esame da parte di questo ramo del Parlamento, si dia finalmente, dopo cinque o sei anni di attesa degli operatori in un settore molto importante per la nostra economia, una prima e soddisfacente risposta a questo complesso e delicato problema dell'agricoltura nazionale.

#### Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Franco Restivo, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Benedetto Del Castillo segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 7 (democrazia cristiana) per il collegio XXIX (Palermo).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Benedetto Del Castillo deputato per il collegio XXIX (Palermo).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Le leggi regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo, quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanate nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Le regioni alle quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati già attribuiti enti di sviluppo operanti nell'ambito regionale e le regioni che, con propria legge, hanno costituito enti di sviluppo, provvedono ad adeguare la normativa sugli enti stessi ai principi fissati dalla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo la competenza loro attribuita dai rispettivi statuti speciali ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento, già svolto dall'onorevole Serrentino nel suo intervento nel corso della discussione sulle linee generali:

*Al primo comma aggiungere dopo le parole: di diritto pubblico, le seguenti: dotati di autonomia.*

1. 1. **Alesi, Quilleri, Giomo, Serrentino.**

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

**STRAZZI, Relatore.** La Commissione è contraria.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Serrentino, mantiene l'emendamento Alesi 1. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

**SERRENTINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attività nell'intera regione.

Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

Le regioni coordinano le attività affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento, già svolto dall'onorevole Serrentino nel suo intervento nel corso della discussione sulle linee generali:

*Al primo comma sopprimere le parole: stabilite dalle regioni e.*

2. 1. **Alesi, Quilleri, Giomo, Serrentino.**

La Commissione ?

**STRAZZI, Relatore.** La Commissione è contraria.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Serrentino, mantiene l'emendamento Alesi 2. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**SERRENTINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(È respinto).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 3.

« Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni.

Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 4.

« La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la nomina di un consiglio di non oltre 24 membri, assicurando che una metà dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse; e che l'altra metà sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

La legge regionale disciplina, altresì, la composizione del collegio dei revisori dei conti, con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, già svolti dall'onorevole Serrentino nel suo intervento nel corso della discussione sulle linee generali:

*Ripristinare il testo del Governo.*

4. 1. Alesi, Quilleri, Giomo, Serrentino.

*Al primo comma aggiungere dopo le parole: ciascuna di esse, le seguenti: secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sostituire le parole da: e che l'altra metà a: a due terzi con le seguenti: e che l'altra metà sia eletta dal consiglio regionale in ragione di un terzo tra tecnici agricoli operanti nella regione e di un terzo tra gli ispettori provinciali dell'agricoltura della regione stessa o organi equivalenti. La predetta metà dovrà essere eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.*

4. 3. Alesi, Quilleri, Giomo, Serrentino.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma col seguente:*

La legge regionale disciplina la nomina del presidente e la composizione e la no-

mina di un consiglio di non meno di 27 membri, assicurando che la maggioranza dei posti sia riservata a membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse; e che la parte residua sia eletta dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

4. 2.

Barbi, Prearo.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Il presidente dell'ente di sviluppo è nominato dal presidente della giunta regionale, su designazione del consiglio dello ente stesso.

4. 4.

Barbi, Prearo.

BARBI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la cifra: 24, con la seguente: 26.*

4. 5.

*Al primo comma dopo le parole: di ciascuna di esse, aggiungere le seguenti: e da un rappresentante del personale.*

4. 6.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

STRAZZI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Alesi 4. 1 e 4. 3 e Barbi 4. 2 e 4. 4. Insiste sugli emendamenti della Commissione 4. 5 e 4. 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Alesi 4. 1 e 4. 3. Parere favorevole agli emendamenti 4. 5 e 4. 6 della Commissione; si rimette all'Assemblea per gli emendamenti Barbi 4. 2 e 4. 4.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, mantiene l'emendamento Alesi 4. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Alesi 4. 1 tende a ripristinare l'originario testo del Governo, che è del seguente tenore:

La legge regionale disciplinerà:

a) la nomina del presidente e di due vicepresidenti scelti tra i membri del consiglio di cui alla successiva lettera b);

b) la composizione di un consiglio di non oltre 30 membri, garantendo che:

una metà dei posti sia attribuita alle organizzazioni di categoria dei coltivatori diretti e degli altri imprenditori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

l'altra metà dei posti sia attribuita ad operatori agricoli, a cooperatori e ad esperti del settore agricolo, con preferenza ad esperti nell'intervento pubblico in agricoltura eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi, nonché ad un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a due rappresentanti del personale eletti dallo stesso personale dell'ente;

c) la composizione di un comitato esecutivo, di non oltre 11 membri costituito dal presidente, dai vicepresidenti, nonché dai membri eletti dal consiglio tra i propri componenti, in proporzione alla ripartizione di cui alla precedente lettera b);

d) la composizione del collegio dei revisori dei conti con la partecipazione di membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Barbi, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BARBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

Onorevole Serrentino, mantiene l'emendamento Alesi 4. 3, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 6, accettato dal Governo.  
(*È approvato*).

Onorevole Barbi, mantiene il suo emendamento 4. 4, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BARBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti testé approvati.  
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 5.

« La legge regionale disciplina in particolare:

a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;

b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarità, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;

c) le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti;

d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle loro finalità, assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

e) il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, già svolto dall'onorevole Serrentino nel corso del suo intervento nella discussione sulle linee generali:

*Alla lettera a), sopprimere le parole:* con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito.

5. 1. Alesi, Quilleri, Giomo, Serrentino.

Qual è il parere della Commissione?

STRAZZI, *Relatore*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, mantiene l'emendamento Alesi 5. 1, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.  
(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 6.

« Le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine all'ente Delta padano - ente di sviluppo, all'ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, all'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, sono trasferite alle regioni competenti per territorio, con le modalità di cui al presente articolo.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri sentite le regioni interessate, è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti interregionali indicati nel precedente comma, in sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione in carica.

Il commissario straordinario nel termine di 90 giorni, prorogabile una sola volta, provvede di intesa con le regioni interessate alla ripartizione dei beni, delle attività e passività, del personale degli enti interregionali indicati nel primo comma ed alla assegnazione alle distinte gestioni regionali, che vengono attribuite alle regioni competenti per territorio ed amministrate, alla scadenza del termine anzidetto, in base alle norme emanate dalle regioni medesime ai sensi della presente legge.

Le funzioni di sviluppo attribuite alla Opera nazionale combattenti e all'ente nazionale per le Tre Venezie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferite alle gestioni di cui al precedente terzo comma, congiuntamente ai beni ed al personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni stesse.

Resta salva la disposizione di cui all'articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

(*E approvato*).

#### ART. 7.

« Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato, che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera d), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, può essere collocato nei ruoli unici di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentite le organizzazioni sindacali.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ai sensi del precedente comma, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

#### ART. 8.

« Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero della agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 può continuare ad essere utilizzato dallo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unità. Fino a quando non sarà istituito il ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il personale predetto è posto in posizione di comando con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro, sentito l'ente di appartenenza.

Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma, per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente stesso, da almeno due anni, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sarà effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo le parole: dall'ente Maremma, aggiungere le seguenti: e dall'ente sviluppo nelle Marche.*

8. 1.

**La Commissione.**

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sopprimere la parola: istituzionali.*

8. 2.

**Ferri Mario, Zurlo.**

L'onorevole Mario Ferri ha facoltà di svolgerlo.

FERRI MARIO. Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sopprimere la parola: istituzionali.*

8. 4.

**La Commissione.**

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

**STRAZZI, Relatore.** La Commissione insiste sui propri emendamenti; quanto all'emendamento Ferri Mario 8. 2, esso è identico all'emendamento 8. 4 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione, purché risulti in modo preciso che anche l'ente Marche utilizza già personale dell'AIOC.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 8. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 8. 4 della Commissione e 8. 2 dell'onorevole Mario Ferri, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**D'ALESSIO, Segretario, legge:**

**ART. 9.**

« I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.

Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente de-

stinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalità e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonché i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 901 è abrogato ».

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 10.

**D'ALESSIO, Segretario, legge:**

**ART. 10.**

« Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è abrogato ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:*

Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi

delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.

I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

10. 1.

La Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

STRAZZI, *Relatore*. Rinunzio ad illustrarlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto la assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

10. 0. 1.

Bortolani, Zurlo.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto

dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali coltivatori della terra di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.

10. 0. 2.

Zurlo, Bortolani.

L'onorevole Zurlo ha facoltà di svolgerli.

ZURLO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

STRAZZI, *Relatore*. Insisto sull'emendamento 10. 1 della Commissione, che riproduce in forma più completa e precisa il contenuto dei due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore quanto alla valutazione comparativa dell'emendamento della Commissione e degli articoli aggiuntivi Zurlo-Bortolani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 1., accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Restano così preclusi gli articoli aggiuntivi 10. 0. 1. e 10. 0. 2.

Si dia lettura degli articoli da 11 a 17 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 11.

« Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e co-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

struzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati ».

(*È approvato*).

## ART. 12.

« Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni ».

(*È approvato*).

## ART. 13.

« È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 400.000.000 — da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione a favore dell'ente di sviluppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nell'Umbria, dell'ente Fucino — ente di sviluppo in Abruzzo, dell'ente di sviluppo in Campania, dell'ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila — ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla somma predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione ».

(*È approvato*).

## ART. 14.

« Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 degli enti interregionali: ente Delta Padano — ente di sviluppo, ente Maremma — ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ente di sviluppo in Puglia e Lucania ed ETFAS — ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre 1975, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui fissandone il relativo importo nel limite complessivo di lire 95.000.000.000.

Nella determinazione del fabbisogno dell'ETFAS si tiene conto delle somme assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente « Nuove norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna ».

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I mutui possono essere concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e da enti e istituti di credito, nonché da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, mediante il versamento di rate annuali o semestrali posticipate.

È fatto obbligo agli enti di destinare le somme assegnate e i ricavi dei mutui autorizzati esclusivamente a copertura dei disavanzi accertati ».

(*È approvato*).

## ART. 15.

« È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi e 981.300.000 — da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione, a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a tutto l'anno 1975 per attività di sviluppo agricolo da essi svolta.

La somma anzidetta e quella di cui ai precedenti articoli 13 e 14, primo comma,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

sono erogate con le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901 ».

(È approvato).

## ART. 16.

« È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi — da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, numero 901 ».

(È approvato).

## ART. 17.

« All'onere di complessive lire 116 miliardi e 651.800.000 derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede, quanto a lire 15.190.000.000 a lire 34.961.800.000 e a lire 32.300.000.000 a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972, 1973 e 1974, intendendosi a tal uopo prorogato il termine previsto, per l'utilizzo di dette disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 34.200.000 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 14, si provvede, per l'anno 1976 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

## ART. 18.

« È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma

del precedente articolo 14 e dell'ente nazionale per le Tre Venezie.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3.000.000.000 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: 65 miliardi, con le seguenti: 130 miliardi.*

18. 1. **La Commissione.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: 65 miliardi, con le seguenti: 130 miliardi.*

18. 2. **La Commissione.**

La Commissione bilancio ha espresso parere contrario a questi emendamenti.

Il relatore ?

STRAZZI, Relatore. La Commissione li mantiene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nella parte finale della mia brevissima replica — nella quale ho detto che si trattava di un problema assai complesso, sia sul piano giuridico-costituzionale, sia sul piano finanziario — avevo invitato la Commissione a ritirare questi emendamenti, che non sembrano in armonia con lo sforzo che si è fatto per varare questo provvedimento; e questo a

prescindere dal parere contrario che è stato espresso dalla Commissione bilancio.

È evidente che da parte del Ministero dell'agricoltura, in modo particolare, ci sarebbe il desiderio di avere queste disponibilità, per intervenire nella fase di attuazione di questi nuovi organismi.

Si fa però presente — anche se credo sia nota a tutti i colleghi — la difficoltà obiettiva che sussiste, tanto più che il discorso, anche per questo settore, andrebbe affrontato anche con il Ministero del tesoro.

Invito dunque nuovamente la Commissione a ritirare questi emendamenti, che potranno, magari, essere trasformati in richieste di altro tipo, dichiarando — con molta pacatezza, con molto senso di responsabilità — la contrarietà del Governo in proposito. Questo problema, ripeto, se dev'essere portato a soluzione, deve essere affrontato con serietà ed in maniera tempestiva, in relazione alle effettive esigenze.

STRAZZI, *Relatore*. Signor Presidente, chiederei qualche minuto di sospensione dei nostri lavori, per consentire una breve riunione del Comitato ristretto, in seguito alle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene: sospendo la seduta per un quarto d'ora.

La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 17,30.

STRAZZI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRAZZI, *Relatore*. Signor Presidente, la presentazione da parte della Commissione degli emendamenti 18. 1 e 18. 2 era stata dettata dalla volontà di andare incontro alle necessità del settore agricolo. Ora, in considerazione del fatto che l'emendamento 18. 1 va ad intaccare il bilancio del 1976, la Commissione ha deciso di ritirarlo. Per quanto riguarda invece l'emendamento 18. 2, la Commissione ha deciso di modificarlo nel modo seguente: *Al secondo comma, sostituire le parole: 65 miliardi, con le seguenti: 100 miliardi.*

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Il Governo accetta il nuovo testo dell'emendamento 18. 2 proposto dalla Commissione?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non può accettare neppure questa nuova formulazione dell'emendamento, per le motivazioni espresse in precedenza, poiché il problema, anche se formalmente può apparire risolto, non lo è sul piano della correttezza del bilancio. Pertanto, riconfermo il parere contrario, con la speranza che in futuro sia possibile accogliere la richiesta contenuta nell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'emendamento 18. 2 della Commissione non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonché degli articoli 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: 69 miliardi, con le seguenti: 134 miliardi.*

19. 1.

La Commissione.

STRAZZI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ritira questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, non convertito nei termini, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno presentati. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

La Camera

invita il Governo

a prendere tutte le misure necessarie perché durante il periodo della gestione commissariale gli organi di vigilanza impediscano che da parte degli stessi commissari vengano esperiti atti tendenti a modificare le strutture o i servizi degli enti o a trasferire o modificare lo stato del personale a qualsiasi servizio esso appartenga.

9/3895/1

Ferri Mario, Bonifazi.

La Camera,

considerato che la procedura per la definitiva approvazione del disegno di legge sulla regionalizzazione degli enti di sviluppo, recante anche norme per il loro funzionamento ha subito notevoli ritardi;

considerato che conseguentemente gli enti interessati, per fronteggiare le esigenze fondamentali ed indispensabili di funzionamento hanno dovuto far ricorso a finanziamento bancario oneroso;

constatato che l'onere per interessi passivi si aggira alla data corrente a circa 80 miliardi;

considerato che la cifra dei 65 miliardi prevista all'articolo 18 per l'esercizio 1976 è stata fissata circa 3 anni fa e che su tale esercizio andrà ad incidere buona parte della onerosità per interessi passivi;

considerato che la lievitazione dei prezzi ha reso del tutto inadeguato il contributo per tutti gli enti di sviluppo a decorrere dal 1977;

impegna il Governo

a presentare apposito disegno di legge per elevare il contributo del 1976, previsto dal primo comma dell'articolo 18, ad almeno 100 miliardi e per adeguare il contributo decorrente dal 1977, previsto dal secondo comma dell'articolo 18, al 1980 nella misu-

ra di 120 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

9/3895/2

Zurlo, Bortolani

La Camera,

alla luce di quanto deciso in ordine alle provvidenze per gli enti di sviluppo e in particolare intorno alle norme finanziarie concernenti tali enti (articoli 9, 13, 14, 18 del disegno di legge n. 3895);

rilevando come da esse emerga:

che per il collegamento delle disposizioni dell'articolo 9 con quelle degli articoli 14 e 18, per gli enti ancora interregionali vi è continuità di intervento finanziario dello Stato nel loro funzionamento;

che invece, in base all'articolo 13 in collegamento con gli articoli 9 e 18, vi è un vuoto di intervento dello Stato per gli enti trasferiti nell'ordinamento regionale dal 1° aprile 1972, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1975;

che la stessa dotazione recata dall'articolo 13 appare gravemente insufficiente per la copertura degli oneri fino al 31 marzo 1972, tenuto soprattutto conto degli oneri, pure riguardanti il periodo di competenza statale (e quindi quello fino al 31 marzo 1972), ma che si sono venuti a determinare successivamente, e principalmente quelli per interessi passivi attinenti alle mancate erogazioni delle assegnazioni dello Stato fino a detta data;

che inoltre l'importo recato fino al 31 marzo 1972 per gli enti regionalizzati dal 1° aprile 1972 (14,4 miliardi per gli enti, anche se taluni di più recente costituzione come quelli delle Marche, dell'Umbria e del Molise, operanti in sei regioni) appare inadeguato non solo per quanto detto al punto precedente, ma anche in relazione a quanto detto per gli altri enti (179,2 miliardi per quattro enti operanti in sette regioni), pur tenuto conto che quest'ultimo copre il periodo fino al 31 dicembre 1975, e pone le regioni con gli enti di sviluppo ad esse trasferiti dal 1° aprile 1972 in una posizione di evidente sperequazione e svantaggio,

invita il Governo:

a prendere in considerazione l'urgenza di nuovi interventi finanziari a favore degli enti di sviluppo regionalizzati dal 1° aprile 1972 sulla stessa base di quelli per gli enti rimasti da regionalizzare solo per il ritardo ad adottare i relativi prov-

vedimenti, e cioè con oneri interamente a carico dello Stato stesso;

ad adeguare lo stanziamento per gli enti regionalizzati per le necessità finanziarie fino al 31 marzo 1972 (e cioè quelle previste all'articolo 12) alle effettive esigenze di copertura di tutti gli oneri fino al 31 marzo 1972, e cioè compresi quelli venutisi a determinare successivamente, riguardanti però sempre le gestioni fino alla predetta data e in particolare i costi di interessi passivi per le assegnazioni non intervenute, a fronte delle quali si è fatto ricorso ad anticipazioni bancarie, in quanto attinenti a spese di funzionamento, e perciò obbligatorie e indifferibili.

9/3895/3

**Bellisario.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

**FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Vorrei ricordare ai presentatori dell'ordine del giorno n. 9/3895/1 che i poteri straordinari dei commissari sono disciplinati dal provvedimento che li nomina e dalle norme di legge che prevedono lo svolgimento di queste funzioni. Si tratta dunque semplicemente di rispettare la legge. Il Governo accoglie pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, Zurlo n. 9/3895/2, il Governo dichiara di accettarlo come raccomandazione, tenuto conto dei problemi finanziari sollevati, e riservandosi di poter risolvere il problema con un separato provvedimento.

Quanto all'ordine del giorno Bellisario n. 9/3895/3, piuttosto complesso e fondato nella sostanza, tenuto conto delle implicazioni di ordine finanziario che esso comporta, il Governo dichiara di accettarlo come raccomandazione, riservandosi anche in questo caso di affrontare i problemi ivi esposti con separati provvedimenti.

**PRESIDENTE.** Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

**FERRI MARIO.** Non insisto.

**ZURLO.** Non insisto.

**BELLISARIO.** Neppure io insisto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Leonardis. Ne ha facoltà.

**DE LEONARDIS.** Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di riordinamento degli enti di sviluppo, nella convinzione che le funzioni di questi enti rispondano ad una effettiva necessità dell'agricoltura italiana.

Il nostro giudizio è del tutto sereno, perché non ci lasciamo suggestionare dalla tentazione di mitizzare le possibilità degli enti, quale toccasana miracolistico per risolvere i problemi aperti dell'agricoltura italiana.

Il fatto che già per il passato tali enti hanno operato, sia pure con le limitazioni derivanti dalla ristrettezza dei mezzi finanziari disponibili e dalla necessità di completare l'assetto fondiario delle zone di riforma, ci pone nella condizione di confermare la loro validità operativa durante la fase che ha accompagnato e seguito l'appoderamento fondiario.

La mia personale esperienza, non solo di ex amministratore di un ente di riforma, ma anche di sia pur modesto esperto di problemi agricoli, può offrire testimonianza certa della positiva opera svolta, anche tra difficoltà, errori ed omissioni, da tali enti che, in molte circostanze, hanno dovuto letteralmente inventare indirizzi e sperimentare soluzioni, in assenza di precedenti che potessero indicare una precisa linea operativa.

Per andare al concreto, mi pare non sia superfluo, proprio per esprimere una valutazione consapevole, sottolineare alcune loro realizzazioni molto significative: prima tra queste, la diffusione dello spirito imprenditoriale negli assegnatari, provenienti quasi tutti dalla categoria bracciantile, e quindi, con scarsa propensione ad assumersi l'alea dell'esercizio agricolo. Così pure la divulgazione di nuove tecniche produttive, prima adottate solamente da pochi imprenditori illuminati ed al passo con le innovazioni in campo agricolo, si è venuta allargando grazie anche all'assistenza che i tecnici della riforma prestavano ai piccoli coltivatori. Gli allevamenti zootecnici prima praticati come attività marginale, aumenta-

rono in numero, ma specialmente in qualità.

La spinta verso l'associazionismo ha portato alla costituzione di cooperative per l'esercizio delle macchine nelle coltivazioni arboree ed arbustive, con la conseguente diffusione della meccanizzazione, dell'impiego razionale delle concimazioni, della pratica antiparassitaria, dell'impiego di sementi elette e in genere dei mezzi tecnici in agricoltura. Particolarmente meritoria è l'attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli: come per le altre realizzazioni, anche queste iniziative degli enti hanno contribuito a diffondere nella mentalità di tutti i produttori la convinzione della utilità di dover partecipare almeno alle prime fasi della trasformazione collettiva dei prodotti per la loro tipizzazione e valorizzazione, quale condizione indispensabile per incamerare almeno una parte del valore aggiunto che, altrimenti, andrebbe disperdendosi nei numerosi ed assurdi meandri dell'intermediazione.

E anche opportuno esaltare le imponenti opere di trasformazione agraria e la creazione di nuovi impianti produttivi. Spicca, tra l'altro, la vasta zona del Meta-ponto, trasformata da metifica palude in uberoso agrumeto, oliveto, orto e mandorleto, e potenziata con opere irrigue.

Questo è il bilancio imponente di opere direttamente eseguite o indirettamente promosse ed assecondate dagli enti di sviluppo per la valorizzazione dei principali prodotti agricoli della zona e per la trasformazione agraria di vasti territori. Tutto questo è accaduto in tempi di tumultuosi cambiamenti e di esasperate tensioni sociali.

Le considerazioni sin qui sommariamente esposte mi sembrano sufficienti per affermare che la permanenza degli enti di sviluppo è ampiamente giustificata e che ancora una sollecita ed impegnativa attività, verrà, per l'avvenire, sempre più richiesta.

Mi preme a questo punto sottolineare che l'esigenza di regionalizzare gli enti non scaturisce solo o principalmente dalla presenza delle regioni nel nostro ordinamento costituzionale, oppure dalla competenza primaria nel settore agricolo attribuita alle regioni dalla Carta costituzionale: la vera ragione della regionalizzazione degli enti di sviluppo poggia sulla constatata esistenza di multiformi agricolture sul nostro territorio nazionale, con diversi stati di sviluppo o di stagnazione. Per giungere alla loro omo-

genea maturità occorrono interventi diversificati tali che lo sviluppo, partendo da posizioni svariate, dovrà subire accelerazioni ed impostazioni dissimili.

Va subito affermato, tuttavia, che gli enti di sviluppo non devono diventare enti di gestione, mortificando o annullando l'iniziativa imprenditoriale che, specie in agricoltura, deve restare protagonista, se non si vogliono causare clamorosi fallimenti e così abbassare, se non addirittura eliminare, la produttività e la normalità delle produzioni.

Gli enti, da parte loro, debbono suscitare tutte le potenzialità imprenditoriali concorrendo, mediante l'assistenza tecnica, l'informazione socio-economica, la formazione professionale, ad ammodernare le strutture così da elevare la produttività ed il reddito delle aziende. Va respinta, quindi, ogni forma di dirigismo, anche se poi l'impresa attuerà l'indirizzo programmatico che scaturirà dalla programmazione nazionale, regionale e zonale che deve modificare, correggere ed integrare il meccanismo di mercato senza, tuttavia, distruggerlo.

Un'altra finalità che va perseguita con intelligenza e costanza è quella relativa alla promozione ed alla assicurazione dell'effettiva partecipazione dei produttori — autentici protagonisti dello sviluppo agricolo — alle decisioni di interesse generale. Le associazioni dei produttori e le cooperative dovranno divenire gli strumenti di tale indirizzo.

Un altro fondamentale ed urgente compito che gli enti di sviluppo debbono perseguire è quello di stimolare l'aumento della produzione e promuovere la costituzione di organismi tra produttori per la vendita delle derrate alimentari. Tuttavia, lo stimolo ad incrementare la produzione potrà ottenere risultati favorevoli solo se, contemporaneamente aumenterà il reddito ricavato dalle vendite.

Nel 1975 i consumatori hanno speso, per l'acquisto di prodotti alimentari italiani, ben 24 mila miliardi di lire. Ebbene, di questa cospicua cifra, solamente 12 mila miliardi sono andati alla agricoltura: è una mostruosità inammissibile che occorre rapidamente cancellare se si vuole, in tempi brevi rianimare il settore agricolo. A tal fine gli enti di sviluppo possono ancora e maggiormente promuovere gli impianti di raccolta, trasformazione e smercio dei prodotti per eliminare l'intermediazione parassitaria e convogliare verso gli operatori agricoli una considerevole percentuale di valore aggiunto.

L'aspetto finanziario della legge non ha soddisfatto le parti politiche, poiché è insufficiente per coprire i debiti nei quali sono invischiati gli enti e poiché è poco idoneo ad ogni serio loro rilancio. Tuttavia, è stato compiuto ancora uno sforzo, anche se inadeguato, per aumentare la spesa. In effetti è indispensabile dare nuovo vigore agli enti. Non si tratta di somme erogate a fondo perduto, bensì si tratta di ravviare un volano che deve animare tutte le fasi della nostra agricoltura.

Infine — non mi si taccia di retorica — intendo rivolgere un appello al personale degli enti che per tanto tempo è vissuto nell'incertezza e nella paralisi. Il Parlamento, con questa legge, compie un atto di stima nella sua capacità operativa. L'agricoltura italiana attende con fiducia il suo contributo che, insieme con la sperimentata intraprendenza dei produttori agricoli, la farà proseguire con maggiore lena sulla via dello sviluppo. Con questi auspici il gruppo democristiano voterà a favore del progetto di legge. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alesi. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonifazi. Ne ha facoltà.

**BONIFAZI.** Con il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare si chiude un capitolo molto travagliato nella storia degli enti di sviluppo. Il Governo, fino ad oggi, ha tentato di affrontare questo problema con mezzi di fortuna, soprattutto con una serie di decreti-legge. Il modo con il quale il Governo ha operato è dimostrato anche da alcuni articoli che, purtroppo, si trovano nel provvedimento che ci apprestiamo a votare. L'articolo 16, con la richiesta di uno stanziamento di due miliardi a favore del Ministero dell'agricoltura, dimostra che si deve provvedere, tramite lo stanziamento in una legge di regionalizzazione degli enti di sviluppo, a coprire spese già effettuate dal Ministero medesimo. L'articolo 20 dimostra che si vuole continuare sulla via delle sanatorie dei finanziamenti agli enti di sviluppo, stabiliti da decreti-legge mai approvati dal Parlamento. La somma di 80 miliardi per interessi passivi che gli enti sono costretti a versare ad istituti bancari testimonia, ancora di più, lo stato di gravissima confusione nella quale

i vari Governi hanno gettato gli enti di sviluppo agricolo.

Uno dei momenti più importanti della più recente storia degli enti di sviluppo è costituito dalla seduta del 4 febbraio 1974 nella quale, finalmente, l'Assemblea stabilì, su proposta del nostro gruppo parlamentare, che non si sarebbe più proceduto all'approvazione di decreti concernenti la parte finanziaria della materia relativa agli enti di sviluppo se non si fosse definita la loro regionalizzazione. La Camera decise allora in tal senso ed è occorso tutto questo tempo, nonché una lunghissima serie di riunioni e di contatti in seno al Comitato ristretto, per giungere al testo concordato. Dobbiamo dire, in proposito, che esso poteva essere varato già due o tre anni or sono, soprattutto se la democrazia cristiana e il Governo avessero accettato fin da allora di regionalizzare gli enti di sviluppo interregionali e di trasferire, con nuove norme, gli enti regionali sotto la potestà delle regioni.

Debbo dire, riferendomi a quanto è stato osservato nel corso della discussione sulle linee generali, che non si è affatto proceduto frettolosamente. Il Comitato ristretto ha lavorato per due anni e sono state consultate tutte le categorie, le organizzazioni sindacali del personale, le Regioni. Il disegno di legge che stiamo per votare è dunque il risultato di una serie di intese e di accordi che, anche se non possono essere considerati completamente soddisfacenti dal nostro gruppo, pur ci sembrano accogliere le questioni fondamentali da noi sollevate.

Quanto al testo del provvedimento, si deve osservare che esso abbina norme che possono essere definite di principio con altre che, invece, sono di dettaglio e ledono, in parte, le prerogative e i diritti delle regioni. Alcuni articoli, infatti, pur prevedendo l'intervento legislativo della regione, lasciano scarsi margini alla sua autonomia. Così è soprattutto per quanto riguarda l'articolo 2, che fissa i compiti degli enti di sviluppo e, in parte, anche per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede la nomina del consiglio di amministrazione. In esso, con questa legge nazionale, sono imposti alle regioni perfino il numero dei componenti di questo consiglio e la loro ripartizione fra le varie categorie. Saremmo stati favorevoli ad una modifica di questi articoli secondo proposte di più precisa regionalizzazione e secondo norme chiaramente

di principio; il testo che è stato approvato rappresenta, invece, una forma di compromesso e di intesa che, in qualche modo, lascia ancora margini di insoddisfazione.

La questione più grave, nonostante l'emendamento approvato su proposta della Commissione, è quella finanziaria. La Commissione unanimemente riteneva che sarebbe stato necessario, per ogni anno, per il finanziamento di tutti gli enti di sviluppo per una somma di circa 120-130 miliardi di lire. Nel corso delle consultazioni — l'onorevole sottosegretario lo sa bene, anche se ha negato il parere favorevole del Governo alla richiesta di finanziamento — il presidente della regione Calabria ha detto che, soltanto per il personale, quella regione spende ogni anno 10 miliardi di lire, che l'ente di sviluppo in Calabria, prima di approvare investimenti produttivi, spende per attività generali e personale circa 15 miliardi di lire e che la regione, quindi, utilizza somme che dovrebbero essere orientate verso attività produttive. Ora, onorevole sottosegretario, quando ella parla di emendamenti estemporanei — a parte il fatto che la Commissione e l'Assemblea hanno accolto poi un aumento degli stanziamenti — non si rende conto, delle condizioni in cui vengono poste le regioni con questi limitati stanziamenti e del fatto che il Governo viene meno ad un obbligo previsto dall'articolo 1, comma f), della legge n. 382, che impone il trasferimento, per le funzioni che vengono devolute alle regioni, anche delle somme dei capitoli corrispondenti del bilancio dello Stato. È chiaro quindi che il Governo aveva l'obbligo, al momento della regionalizzazione, di assegnare alle regioni tutti i mezzi necessari al finanziamento degli enti di sviluppo.

Nonostante questi limiti, frutto di accordi difficili e di discussioni lunghissime, i punti essenziali della legge recano norme di principio che rispettano le competenze regionali. Secondo noi, questo avviene soprattutto con l'articolo 1 che non obbliga le regioni a creare gli enti di sviluppo. Noi abbiamo ripetuto sempre in Comitato ristretto che il nostro gruppo è favorevole all'istituzione degli enti in tutte le regioni, ma che non si poteva e non si doveva, in una legge di principio, obbligare le regioni, anche quelle che non avrebbero voluto farlo, a costituire gli enti di sviluppo. Questa norma, così come è

stata approvata, ci sembra rispecchi sostanzialmente questa nostra posizione.

Anche l'articolo 6, che assegna ai commissari di Governo il compito di trasferire alle regioni non due enti che risultino dalla divisione dell'ente interregionale, ma di trasferire le funzioni, il personale e il patrimonio, rispetta le competenze e le prerogative delle regioni. A nostro avviso, dall'articolo 1 e dall'articolo 6 emerge con chiarezza che gli enti di sviluppo agricolo dovranno svolgere le attività stabilite dalla regione, sulla base dei programmi regionali e dei piani zonali.

Quindi, dichiariamo la nostra sostanziale approvazione di questi punti fondamentali e anche il nostro parere favorevole all'insieme del disegno di legge. Prima di chiudere vorrei fare una precisazione. L'onorevole sottosegretario ha cercato di rispondere all'ordine del giorno a firma dell'onorevole Mario Ferri, e mia per quanto riguarda l'attività dei commissari previsti dall'articolo 6 per la ripartizione degli enti interregionali, affermando che i commissari devono attenersi al rispetto della legge. Mi pare che questo sia ovvio, ma si tratta di sottolineare che i commissari non possono in alcun modo modificare strutture, personale e ruolo dell'ente di sviluppo nel periodo in cui ad essi è assegnato un compito esclusivo: ripartire le gestioni, il personale e i beni in due distinte gestioni regionali per trasferirle alle regioni, che poi le amministrano secondo le norme che esse stesse emaneranno sulla base dei principi della legge nazionale.

Proprio per restare fedeli a questa nostra costante richiesta di regionalizzazione e per questa caratterizzazione dei punti fondamentali della legge, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mario Ferri. Ne ha facoltà.

**FERRI MARIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io desidero esprimere la soddisfazione del gruppo socialista perché finalmente si è trovata soluzione ad un problema intorno al quale da anni si discuteva nella Commissione competente e nel più generale dibattito politico. Voglio esprimere la mia soddisfazione perché così facendo, oltre tutto, si ripara ad un atto d'ingiustizia che venne commesso, insieme

con tanti altri, nel momento in cui si affrontò, subito dopo la prima elezione dei consigli regionali a statuto ordinario, il problema delle competenze che secondo la Costituzione devono essere trasferite dallo Stato alle regioni. Anche allora si accese un vivo dibattito in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ma non si riuscì a vincere la resistenza opposta da quei settori politici secondo i quali sarebbe stato impossibile per lo Stato dismettere le competenze allora attribuite agli enti di sviluppo agricolo. Naturalmente l'esperienza, il tempo ed anche la riflessione hanno poi reso giustizia. Siamo arrivati così alla presentazione di tutta una serie di proposte di legge che prevedevano il trasferimento di queste competenze dallo Stato alle regioni. Intorno a tali proposte si è discusso a iosa (qualcuna risale addirittura al 1972), fino a quando — mi pare nel 1975 — si è pervenuti a travasare i medesimi intendimenti in un testo d'iniziativa governativa; quel testo però risentiva del vizio d'origine e, se pur doveva rassegnarsi a trasferire determinate competenze alle regioni, prevedeva tuttavia di far ciò in guisa tale che le competenze non potessero essere esercitate autonomamente, bensì sotto, come dire?, precettazione del potere centrale.

Intorno a questo problema si è accentrato il nucleo della discussione. Da parte nostra si è presa una posizione intransigente — sulla linea della proposta di legge del nostro gruppo — prevedendo, contestualmente con il trasferimento delle competenze, lo scioglimento degli enti di sviluppo agricolo interregionali, lasciando poi alle regioni la facoltà, se lo avessero ritenuto necessario e indispensabile, di ricostituirli nell'ambito regionale. Fu finalmente superato il punto morto, riconoscendo l'autonomia di decisione delle regioni in una materia che è di loro competenza, così come stabilisce la Costituzione; e, aderendo sostanzialmente all'orientamento da noi indicato, si mise a punto un testo legislativo che — sia pur zoppicando, come affermava poco fa l'onorevole Bonifazi — perviene alla soluzione (che era di un'urgenza immediata) del problema della struttura dell'ente di sviluppo agricolo; problema legato al quale è l'altro della situazione finanziaria in cui versano attualmente gli enti, che, privi di finanziamento come sono ormai da anni, vivono alla giornata navigando in un mare di debiti, impossibilitati pertanto a

far piani d'azione per l'avvenire e a darsi un efficace riassetto interno per porre fine ai disservizi odierni e mettersi in grado di assolvere i propri compiti di assistenza alla popolazione agricola.

In considerazione di ciò si giustifica l'assenso socialista a questo progetto di legge, che mette in moto un meccanismo di soluzione dei problemi. Le regioni, con la loro saggezza, riusciranno — a nostro parere — a interpretare meglio le esigenze e le necessità che il mondo dell'agricoltura manifesta, e sicuramente saranno in grado di ovviare a talune carenze che la legge reca in sé.

Prima di concludere, desidero aggiungere alcune considerazioni in ordine al modo in cui dovrà essere attuata e applicata la legge. Le norme transitorie dettate all'articolo 6 prevedono un termine di trenta giorni, decorrente dall'entrata in vigore della legge, per la nomina dei commissari straordinari, e uno successivo di novanta giorni, prorogabile per una sola volta, per la ripartizione tra le regioni, ad opera dei commissari, dei beni e del personale degli enti interregionali. Ora, tenuto conto di come vanno le cose in questo nostro paese, abbiamo forti dubbi che in 30 giorni si possa veramente perfezionare il primo adempimento: dovremo vigilare molto attentamente perché ritardi non frustrino l'attuazione della previsione legislativa. Ma ci preoccupano ancora di più i 90 giorni stabiliti per la separazione degli enti; o meglio ci preoccupa il fatto che nella legge si preveda la possibilità di una proroga. Conoscendo ormai come vanno le cose, parlare di 90 giorni prorogabili almeno una volta equivale sicuramente a parlare di 180 giorni. E non ci scandalizzeremmo se questo dovesse avvenire. Ma ci dispiace che la norma sia così formulata, perché è come se dicessimo ai commissari che gestiranno l'attuazione della legge: « State pure tranquilli, perché in fondo potrete fare assegnamento su 180 giorni: noi stessi ve ne abbiamo dato l'autorizzazione, prevedendo nella legge una proroga ».

Dobbiamo inoltre prestare attenzione ad un altro problema, del quale si fa carico l'ordine del giorno presentato da me e dal collega Bonifazi. L'esperienza dell'applicazione della legge n. 386 sugli enti di assistenza e di previdenza ammonisce sul pericolo che i commissari, nominati con compiti di liquidazione che inibirebbero di eccedere l'ambito dell'ordinaria amministrazione, non si attengano a questi limiti ri-

gorosi. Se si accertasse quanto accade, ad esempio, nell'INAM, nell'ENPDEDP e in altri istituti assistenziali o assicurativi, si constatarebbe che i commissari tutto fanno tranne che preparare le condizioni perché alla fine di giugno del 1977 gli enti siano dichiarati estinti. Non vorremmo che questo *virus* che ormai circola nel paese colpisce anche gli enti di sviluppo agricolo, e che l'attività dei loro commissari, anziché procedere nel senso indicato dalla legge, si conformasse ad altri non commendevoli esempi. Di qui la necessità di rivolgere un invito al Governo e agli organi di vigilanza perché impediscano che quanto avvenuto negli istituti mutualistici si ripeta per gli enti di sviluppo agricolo.

Desidero infine fare una considerazione di ordine generale. La legge prevede diverse sistemazioni per il personale. Non entro nel merito, perché ho già premesso che noi accettiamo la formulazione del provvedimento. Sorge però un problema di carattere generale di cui non possiamo trascurare la portata: quello del famoso ruolo unico previsto dalla legge n. 382. Noi ci siamo mossi — con fatica, con incertezza, con perplessità e distorsioni — verso lo scioglimento di qualcuno degli enti inutili; abbiamo compilato un lungo elenco degli enti che avrebbero dovuto essere sciolti nel tempo più rapido possibile (ed anche in questo campo ci siamo mossi con affanno, perché non abbiamo saputo procedere con l'energia e la rapidità necessarie). Non importa. Però, per gli enti che fino a questo momento siamo riusciti a sciogliere, è sorto il problema del ruolo unico che deve essere previsto presso il Ministero dell'interno. Infatti, il personale degli enti disciolti che non trova collocazione presso altri enti che si occupano di materia analoga incontra difficoltà anche perché il ruolo unico presso il Ministero dell'interno mi pare non sia stato ancora istituito, ad un anno di distanza dall'approvazione della relativa legge e a pochi mesi dalla scadenza — prevista per il settembre di quest'anno — della sua attuazione. Pertanto questo personale si trova già in condizioni di difficoltà quando viene ad essere compreso nel personale che deve essere immesso nel ruolo unico previsto presso il Ministero dell'interno, senza sapere quale sarà la sua destinazione definitiva. Aggiungiamo a questo che il ruolo unico non è stato ancora istituito. Mettiamoci quindi nello stato d'animo di questo personale, nel momento in cui ci accingiamo a deliberare

lo scioglimento di un ente ed il relativo trasferimento del suo personale.

Approfittando di questa occasione, vorrei quindi fare una raccomandazione di carattere generale: quella che non basta prevedere in una legge lo scioglimento di enti di qualsiasi tipo e natura e il trasferimento del personale nel ruolo unico del Ministero dell'interno, se non si costituisce questo ruolo unico e non si dà alla legge n. 382 in questa materia la più completa applicazione.

Concludendo, il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, sia pure con le perplessità che ho fatto presenti e con la convinzione che la saggezza regionale, più vicina all'espressione di volontà delle popolazioni agricole, consentirà quei rimedi che saranno necessari ed indispensabili per avere non una qualsiasi legge, ma un'ottima legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, il progetto di legge sarà votato per scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

#### **Annunzio di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**LINDNER** ed altri: « Disposizioni a favore del personale dirigente e docente delle scuole secondarie collocato a riposo anticipatamente in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477 » (4481);

**MITTERDORFER** ed altri: « Provvedimenti straordinari per l'immissione nel ruolo di docenti delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (4482).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissione dal Senato.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, approvata da quella X Commissione permanente:

Senatori **ZUGNO** ed altri: « Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 ago-

sto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali » (4480).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

**BUBBICO:** « Riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo per il personale civile della pubblica sicurezza e per i militari appartenenti alle forze dell'ordine stabiliti dal decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito in legge 7 febbraio 1976, n. 25 » (4416) *(con parere della V e della XIII Commissione);*

*alla II Commissione (Interni):*

**COLUCCI ed altri:** « Nuove disposizioni in materia di trattamento economico agli invalidi civili » (4406) *(con parere della V e della VI Commissione);*

*alla IV Commissione (Giustizia):*

**LA LOGGIA:** « Modifiche alla legge 26 aprile 1975, n. 141, concernente la nomina ad uditore giudiziario di idonei » (4411) *(con parere della I e della V Commissione);*

**CONCAS ed altri:** « Integrazione all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa, estensione del diritto di rettifica in caso di pubblicazioni diffamatorie » (4415) *(con parere della II Commissione);*

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

**BOFFARDI INES:** « Provvidenze a favore dei giovani in attesa della prima occupazione » (4348) *(con parere della IV, della V, della VII e della VIII Commissione).*

**Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento propongo l'assegnazione alla Commissione permanente (Esteri) in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri » *(approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4464) (con parere della I e della V Commissione permanente);*

Senatori ROMAGNOLI CARETONI TULLIA ed altri: « Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari » *(approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4472) (con parere della I Commissione permanente);*

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa — derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92 — del seguente progetto di legge, per il quale la III Commissione permanente (Esteri), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Proroga del contributo alla Società nazionale " Dante Alighieri " per il quinquennio 1976-1980 » (4219).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (4468).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente a un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto la parola il relatore onorevole La Loggia.

**LA LOGGIA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge, la cui conversione in legge la Camera oggi è chiamata ad esaminare, stabilisce che il termine del 30 aprile, già fissato dal nono comma dell'articolo 27 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte delle persone fisiche, è prorogato al 15 maggio 1976. Le ragioni che hanno indotto il Governo a provvedere con decreto-legge, assumendosi — come la Costituzione prevede — la responsabilità relativa, si ricollegano all'esigenza di acquisire obiettiva certezza che tutti i contribuenti tenuti alla dichiarazione, e in particolare i lavoratori dipendenti ed i pensionati, siano posti in condizione di allegare alla loro dichiarazione il « modello 101 », che l'amministrazione dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono tenuti a rilasciare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nell'imminenza della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione sono sorte serie preoccupazioni — come si legge nella relazione governativa al di-

segno di legge di conversione — che i dipendenti dello Stato e i pensionati non fossero posti tempestivamente in condizione di ottemperare, entro i termini suddetti, agli adempimenti stabiliti dalla legge. Non bisogna infatti dimenticare che il sistema dell'autotassazione, reso più rigido dalle recenti disposizioni, rende necessario che si provveda, da parte del singolo contribuente, alla formazione della dichiarazione, al calcolo dell'imposta da pagare ed al pagamento della medesima: il tutto evidentemente entro termini antecedenti a quello ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si deve inoltre tener presente che il numero dei « modelli 101 » da rilasciarsi da parte dell'amministrazione statale e, soprattutto, dall'INPS è molto elevato (si calcola che solo quelli di competenza dell'INPS si aggirino sugli 8 milioni di unità). Il Governo — come il signor ministro delle finanze ha avuto modo di dichiarare diffusamente dinanzi alla Commissione finanze e tesoro, in sede di esame del disegno di legge di conversione — ha proceduto tempestivamente a tutti gli accertamenti necessari al fine di stabilire se si rendesse o no necessaria la proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni. Le risultanze sono state tali da far considerare indispensabile la proroga, che si è voluto però contenere in un brevissimo margine di tempo, fissando così il nuovo termine al 15 maggio. Il Governo ha consapevolmente deciso, e propone ora all'approvazione del Parlamento, una proroga così ristretta proprio perché ha ritenuto, in base agli accertamenti compiuti, che il nuovo termine proposto sia largamente idoneo a consentire l'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla legge, mettendo in grado tutti i contribuenti di presentare la dichiarazione, previa autoliquidazione dell'imposta.

Non si è ritenuto — il ministro lo ha precisato — di fissare un termine più ampio per una serie di ragioni, che si ricollegano alla delicata situazione politica attuale, all'imminenza di consultazioni elettorali amministrative, ma anche di squisito sapore politico, come sono quelle che si svolgeranno in Sicilia per l'elezione dei membri dell'assemblea regionale, nonché ad altre eventualità che potrebbero determinarsi e incombono ormai all'attenzione di tutti gli organi politici responsabili. Si è inoltre ritenuto che non fosse opportuno dilatare

eccessivamente il termine poiché ciò, nell'ambito delle previsioni generali delle entrate che ci siamo proposti di assicurare allo Stato nell'attuale particolare contingenza, avrebbe inciso in senso decisamente negativo, ed inoltre avrebbe anche potuto indurre nel contribuente la speranza di altre proroghe, proprio per l'imminenza delle ricordate scadenze: ciò che è bene evitare, poiché è opportuno invece che il contribuente sappia che la proroga è contenuta entro ristretti limiti e non sarà seguita da altre analoghe proroghe.

In sede di esame preliminare sono state prospettate, dinanzi alla Commissione, talune perplessità in ordine all'opportunità di prevedere, accanto alla proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, analoga proroga per la dichiarazione da presentarsi da parte delle società di persone od anche — come qualcuno ha prospettato — da parte delle persone giuridiche. Si è ritenuto però, a maggioranza, che non fosse opportuno estendere l'applicabilità della proroga oltre i limiti previsti dal decreto, in particolare per quanto riguarda i destinatari del provvedimento.

La Commissione ha pertanto ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione nel testo originario, senza variazioni di alcun genere, anche perché la sua rapida approvazione renda definitivamente certa la situazione sul piano delle scadenze che i contribuenti devono rispettare.

Sono queste le considerazioni per le quali la Commissione propone alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

**STAMMATI, Ministro delle finanze.** Mi riservo, signor Presidente, di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, intervengo nella discussione su di un provvedimento che dal punto di vista formale sembrerebbe di poco conto, in quanto si limita a prorogare solo di quindici giorni il termine ultimo per gli adempimenti fiscali connessi

alla duplice operazione della denuncia dei redditi e dell'autotassazione da parte del contribuente.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

**SANTAGATI.** A me pare, però, che il problema vada oltre l'occasione offerta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102, perché purtroppo il provvedimento in esame si inquadra in una certa tradizione dei precedenti Governi, che, una volta per una ragione, una volta per un'altra, sono stati sempre costretti dall'incalzare delle scadenze a sancire una o più proroghe. Ciò ha finito con l'introdurre un elemento quanto mai sgradevole in quel campo fiscale che, come ha sottolineato più volte il signor ministro, è un campo di per se stesso sgradevole, perché a nessuno piace pagare le tasse, e se lo fa, lo fa un po' *oborto collo*.

Anche da parte del fisco, però, non si fa molto per contribuire a fugare incertezze ed amarezze, tentando di addolcire la pillola. Non dico che dovremmo seguire il suggerimento del Tasso: « All'allegro fanciul porgiamo aspersi / Di soave licor gli orli del vaso. / Succhi amari ingannato in tanto ci beve / E dall'inganno sua vita riceve ». Non chiedo che il fisco ricorra a questi edulcoramenti; dico però che esso non deve neanche rendere più amara e più tossica la pillola fiscale, determinando sempre nel contribuente una serie di preoccupazioni e di angosce.

È direi che quest'anno, signor ministro, abbiamo superato tutti i precedenti degli anni scorsi: a parte la « stangata fiscale » (il relativo provvedimento è in discussione al Senato, e avrebbe dovuto giungere all'esame di questa Assemblea anche a Camere chiuse); a parte le vicende connesse con il provvedimento di recente approvato, con il quale abbiamo trasformato l'autotassazione da opzionale in obbligatoria; a parte tutto questo, registriamo un'altra nota negativa, costituita dall'inadeguatezza degli strumenti. Infatti il disservizio dei ministeri — vuoi per loro colpa, vuoi per colpa di altri (vedi l'Istituto poligrafico dello Stato, vedi mancata tempestiva distribuzione dei « modelli 101 » e degli altri documenti fiscali) — pone anche il più volenteroso cittadino in condizione di non poter pagare. Ma perché, signor ministro, dob-

biamo oggi accettare il fatto che (com'ella ha dichiarato ieri in Commissione) il 29 aprile si avrà la certezza che quei famosi otto milioni di moduli ancora in via di distribuzione arrivino a destinazione per l'INPS, e gli altri milioni siano disponibili presso gli uffici postali?

Ed è forse giusto che al cittadino non sia in pratica lasciata altra scelta che pagare pochi giorni prima della nuova scadenza, quando magari quei pochi quattrinelli messi da parte in vista della «stan-gata» — vi accennava ieri sera in Commissione il ministro — potrebbero esser già volati in fumo per non avere il contribuente resistito alla tentazione di spenderli, a forza di ...averli sott'occhio? Così egli il 15 maggio verrebbe a trovarsi senza la somma necessaria per pagare le tasse proprio perché non gli è stato consentito di pagare un mese prima, quando ancora i quattrini li aveva ma non gli erano stati forniti gli strumenti necessari per adempiere il suo obbligo fiscale! Va benissimo dire che il cittadino deve fare il suo dovere. Ma è un dovere da adempiere anche quello dell'amministrazione di mettere il contribuente in condizione di soddisfare il suo obbligo.

Questa ennesima proroga si innesta purtroppo nella solita logica dei rinvii, che l'amministrazione ha sempre fatto di tutto per non evitare negli anni passati: questo rilievo, naturalmente, non è diretto a lei personalmente, signor ministro. Eccoci dunque anche quest'anno al solito rinvio. Come ricorderà, già ieri sera in Commissione, signor ministro, ho voluto, per così dire, mettere le mani avanti, dicendo che se ella è pronto ad assumersi la responsabilità di dichiarare formalmente che quello del 15 maggio è un termine sufficiente, un termine che ci pone al riparo da ulteriori difficoltà tecniche, ritardi, contrattempi, noi ci sentiamo tranquillizzati e possiamo pensare che effettivamente tutti i cittadini saranno posti entro tale data nella condizione di fare il loro dovere.

Non vorremmo però che si ripettesse quanto, signor ministro, le è già successo una volta. Non prenda queste mie parole come un rimprovero, ma non posso non rilevare che qualche tempo fa ella dichiarò formalmente che non ci sarebbe stato nessuno slittamento della prevista data del 30 aprile: non passarono ventiquattr'ore che il Consiglio dei ministri deliberò il rinvio al 15 maggio! Non dico che in

quella sede le fu usata... dolce violenza, perché un ministro delle finanze non accetta mai nessuna violenza. Ma indubbiamente molti suoi colleghi devono aver molto insistito per indurla a fare, come si dice, marcia indietro a un solo giorno di distanza dalla sua solenne dichiarazione.

Ora ella ci dice, con una altrettanto solenne dichiarazione, che entro il 29 aprile tutti i vari moduli e documenti saranno a disposizione dei cittadini. Io so però, signor ministro, che questa è una cosa che non dipende soltanto dalla sua buona volontà. Ella, evidentemente, non ha a disposizione il Poligrafico dello Stato, non ha i mezzi per assicurare il buon funzionamento delle poste, non è in condizione, infine, di dirimere la controversia quanto mai malaugurata che a quanto pare sarebbe insorta tra l'amministrazione postale da una parte e l'INPS e altri istituti consimili dall'altra, per certi crediti risalenti nel tempo.

Se tutti questi elementi fossero legati soltanto alla sua volontà, noi accetteremmo con piena tranquillità la sua dichiarazione. Ma, stando le cose come stanno, non vorrei che il 29 aprile ci dovessimo accorgere che questi benedetti strumenti fiscali non sono ancora a disposizione di tutti i cittadini. E dico tutti, perché è evidente che non si potrebbe fare a meno di concedere un'ulteriore proroga anche se fossero a quella data rimasti privi dei documenti necessari solo alcune centinaia di migliaia di contribuenti: ciò perché non si potrebbe tollerare una simile discriminazione e ingiustizia, che punirebbe senza motivo quei cittadini (pochi o molti, non importa) che non fossero in grado di procurarsi (dai tabaccai, dai giornalai, nelle intendenze di finanza o negli altri uffici tributari) i moduli necessari per il pagamento.

L'ho già detto in Commissione e lo ripeto, con maggiore solennità, in questa sede: vogliamo augurarci, in ogni caso, che non ci si riduca alla vigilia del 29 aprile — o magari del 15 maggio — a dichiarare che si rende necessaria un'ulteriore proroga.

Tra l'altro, la proroga che stiamo ora decidendo non scade il 15 maggio, perché il 15 maggio è sabato e il sabato le banche sono chiuse. Quindi, tanto vale dire il 14 maggio; e, poiché in genere le banche chiudono gli sportelli alle ore 13,30, né li riaprono nelle ore pomeridiane, il termine

utile, a ben considerare, non va oltre la mattina del 14 maggio. Ora non vorrei che proprio in tale data si decidesse di impedire ai cittadini di compiere quel dovere che si erano già risolti ad adempiere, proprio in conseguenza della mancanza di quanto il presente decreto prevede per il 29 aprile. Ciò mi sembra importante proprio per quella certezza di diritto che è lecito pretendere in qualsiasi atto amministrativo, *a fortiori* in campo tributario.

Signor ministro, ci attendiamo che ella ribadisca qui i principi che ha espresso ieri sera in Commissione, a meno che — se è vero che la notte porta consiglio — ella non si sia potuto convincere dell'opportunità di una proroga ulteriore. In questo caso sarebbe meglio dirlo subito in termini categorici in questa sede: si dica che il Parlamento, valutata la situazione tributaria alla luce delle dichiarazioni del ministro delle finanze, si è convinto dell'impossibilità di poter disporre entro la metà del mese di maggio dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi e quindi per l'autotassazione. Si stabilisca allora, fin da adesso, un termine maggiore di proroga: ciò non turberebbe la regolarità dei lavori parlamentari.

Non sono fondate le perplessità avanzate poco fa dall'onorevole La Loggia, segnatamente in ordine allo *slogan*, ormai ricorrente in questa sede, dell'imminente scioglimento delle Camere: ci troviamo in sede di prima lettura di un provvedimento il quale, emendato o no, dovrà in ogni caso, passare al vaglio della seconda lettura dell'altro ramo del Parlamento. Anche non escludendo l'ipotesi delle elezioni anticipate, osserviamo che non deriverebbe alcuna turbativa per l'*iter* legislativo del provvedimento in esame.

Un'ultima osservazione concerne la natura del provvedimento che è limitato alle persone fisiche, in ordine alle quali sembra che si registri la maggior difficoltà nella consegna dei moduli. Ella, signor ministro, esclude che ci si possa trovare successivamente in difficoltà anche per le persone giuridiche: e io prendo atto di questa sua puntualizzazione; gradirei però al riguardo una sua esplicita forma di assenso, nel senso che il provvedimento non subirà ulteriori spostamenti. Con questa conversione sanciremo insomma rigidamente la scadenza del 15 maggio per le persone fisiche, e del 30 aprile per le altre persone.

Quanto alle preoccupazioni elettorali dell'onorevole La Loggia, esse possono essere ribaltate in senso diverso, come un *boomerang*. Signor ministro, non vorrei che il Governo il 15 maggio chiedesse poi una ulteriore proroga al 15 giugno, cioè facesse slittare la data della presentazione della dichiarazione dei redditi a dopo le elezioni, in modo da non far sentire all'elettore i morsi della «stangata fiscale», in quanto tutto ciò rappresenterebbe un marchingegno non commendevole, soprattutto se è vero che il ministro delle finanze deve avere il compito di acquisire il gettito più cospicuo alle casse dello Stato. Tutto questo deve essere chiaro, signor ministro! Le Camere saranno sciolte, ma ci rivedremo senz'altro per il decreto da convertire. Una volta c'era un ministro delle finanze, l'onorevole Preti; io, ogni tanto, mi permettevo di dire che qualche suo provvedimento rappresentava uno «scherzo da Preti». Il suo simpatico cognome, signor ministro, non sarebbe adatto a dire che cosa potrebbe essere il suo scherzo, ma visto che oggi, 22 aprile, il santo del giorno è san Leonida, voglio sperare che la data per la quale ella sta combattendo come un punto fermo si riveli veramente come una difesa... delle Termopili, fatta, se non al modo cruento di Leonida, quanto meno con coraggio e con senso di responsabilità, e senza ritirare dell'ultim'ora. In caso contrario, finiremmo col punire i contribuenti più rispettosi della legge e più diligenti, in quanto, come ella sa, in campo fiscale in genere i più diligenti, i più ligi al loro dovere sono quelli che poi fanno maggiormente le spese della severità del fisco.

Pertanto confermo che il mio gruppo non ha nulla da opporre alla conversione del decreto-legge nei termini prospettati dal Governo, purché sia chiaro che questa data non deve subire ulteriori cambiamenti. Ella mi potrà obiettare che l'avvenire è nelle mani di Dio: no, signor ministro. Per 15 giorni l'avvenire può essere anche nelle mani del ministro delle finanze. Credo dunque che ella non si debba rimettere, rassegnato, ad una volontà superiore — anche perché dubito molto che il buon Dio si sia mai occupato di problemi fiscali — perché, il giorno in cui noi dovessimo riscontrare che la pubblica amministrazione, ancora una volta, non ha mantenuto gli impegni assunti al cospetto dei contribuenti, potremmo esprimere la nostra doglianza non soltanto nelle aule parlamentari, che a quell'epoca proba-

bilmente saranno già chiuse, ma soprattutto presso l'opinione pubblica, alla quale è giusto che questo Parlamento che sta per concludere la sua non troppo felice esistenza, finisca col dar conto in modo che essa, avendolo eletto, possa giudicarlo meglio di quanto non possa fare il residuo respiro di queste aule parlamentari. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

**LA LOGGIA, Relatore.** Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto in apertura della discussione sulle linee generali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il signor ministro delle finanze.

**STAMMATI, Ministro delle finanze.** Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole La Loggia per la relazione complessa e favorevole che ha fatto al disegno di legge di conversione del decreto-legge con il quale viene fatto slittare di 15 giorni il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, naturalmente, per il pagamento contemporaneo dell'imposta dovuta dalle persone fisiche.

Vorrei dire all'onorevole Santagati, il quale tanto ieri in Commissione quanto oggi in aula, per la verità con un garbo di cui non posso non rendergli atto, mi ha un po' rimproverato del mio cambiamento di opinione, che potrei rispondere in vari modi a questa sua pur giusta accusa. Intanto, spesso è saggezza cambiare opinione di fronte alla realtà, all'evidenza delle cose. Potrei dire, come disse una volta ai suoi colleghi Giscard d'Estaing, quando era ministro delle finanze, non ancora Presidente della Repubblica, in occasione della svalutazione del franco: quindici giorni fa vi ho detto la verità, ma non tutta la verità.

Non sempre si può dire tutta la verità. Ma, in realtà, le cose stanno in una maniera molto più semplice.

Quest'anno, come loro sanno e l'onorevole Santagati sa benissimo, insieme con la dichiarazione dei redditi — l'ho detto poco fa — i contribuenti devono provvedere anche al pagamento delle imposte contestualmente,

mediante il sistema bancario, mediante delega affidata agli istituti di credito. Questa scadenza è quindi importante ed io, da quando sono stato insediato, ahimé, al Ministero delle finanze, mi sono preoccupato della situazione, dello stato delle cose, che cioè fosse reso possibile ai contribuenti l'adempimento del dovere fiscale.

E qui devo dividere in due parti il mio pur brevissimo intervento. Da una parte vi è stata una serie di difficoltà, prospettate anche con interrogazioni parlamentari, per quanto riguarda la distribuzione dei moduli e per quanto riguarda gli intercalari dei moduli.

Poc'anzi, un deputato che ieri era presente in Commissione, e si era lamentato che nella sua circoscrizione vi era qualche disfunzione, mi ha detto di avere avuto notizia e conferma che quelle disfunzioni erano state colmate. Questo per dire che mi sono puntualmente interessato presso il Provveditorato generale dello Stato, che, oltre ad avere il compito della stampa dei moduli e degli intercalari, ha anche l'obbligo e la responsabilità della distribuzione.

Si tratta, onorevole Santagati, di ben 32 milioni di modelli, fra dichiarazioni e intercalari, che sono stati distribuiti in fasi successive, prima agli uffici più lontani e poi agli uffici più vicini; naturalmente le prime distribuzioni sono state esaurite, anche perché, come ella ha sentito, vi è stato un certo fenomeno di accaparramento — nel senso buono — da parte di quelle associazioni o di quei professionisti i quali dovevano curare la compilazione della dichiarazione per conto dei clienti e per conto degli associati.

Ad ogni modo, dalle notizie che ho dalle intendenze di finanza, dagli ispettorati compartimentali, dal Provveditore generale dello Stato, ho motivo di ritenere che già oggi la situazione sia tale che tutti coloro che lo hanno voluto si sono potuti fornire dei modelli. Per quanto riguarda, quindi, modelli e intercalari, non vi sono problemi.

Viceversa, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nei quadri C e D, è prescritto che coloro i quali sono titolari di stipendio o di pensione a carico dello Stato, o di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, debbono non solo allegare il « modello 101 », ma, per maggiore meticolosità e precisione, è prescritto che debbano indicare determinati punti, colonne, cifre che sono contenute nel « modello 101 ».

Mi sono fatto carico di pregare il ministro del tesoro, dal quale dipendono le direzioni provinciali del tesoro, di interessarsi per la parte relativa ai dipendenti dello Stato. Inoltre, avendo appreso dalla stampa che era insorta — come ella ha ricordato, onorevole Santagati — una controversia tra l'amministrazione postale e lo INPS a proposito della distribuzione di questi « modelli 101 » (e « 201 », debbo aggiungere) — perché l'amministrazione postale, che vanta dei crediti verso l'INPS, non voleva provvedere alla distribuzione dei modelli se non previo pagamento di alcuni miliardi di lire di tali debiti — ho pregato il ministro delle poste e delle telecomunicazioni di attendere un'altra occasione per far valere la legittima preoccupazione dell'equilibrio finanziario di quell'azienda autonoma. Dal ministro delle poste ho ottenuto la massima collaborazione; tuttavia alcuni giorni, forse una quindicina, sono andati perduti. Sono intervenuto anche presso il ministro del lavoro, quale ministro vigilante sull'Istituto nazionale della previdenza sociale. Infatti il mio capo di gabinetto ha chiamato il direttore generale dell'INPS (l'avrei fatto io stesso, se non fossi stato impegnato nei lavori parlamentari); e personalmente ho parlato con il ministro del tesoro.

Il giorno 20 del mese in corso — secondo le assicurazioni avute dall'amministrazione del tesoro — le direzioni provinciali del tesoro hanno consegnato agli uffici postali i « modelli 101 » per i dipendenti e per i pensionati dello Stato. Si presume, quindi, che — con la collaborazione del ministro delle poste — entro la fine del mese i modelli saranno tutti a destinazione. È infatti indubbio che bisogna lasciare un po' di tempo anche ai contribuenti.

Questo per quanto riguarda l'amministrazione postale. Per quanto riguarda l'INPS, sono ben 8 milioni i modelli che devono essere consegnati. Tra essi ha una particolare importanza il « modello 101 », relativo alle pensioni che, per la loro entità, sono soggette a ritenuta fiscale. Il « modello 201 », invece, riguarda le pensioni non soggette a ritenute; anch'esso sarà consegnato entro i primi giorni del mese di maggio, anche se servirà solo come documentazione per il titolare della pensione.

Ho ricevuto un telegramma dal ministro delle poste il quale mi assicura che gli uffici postali provvederanno ad avvertire i pensionati: infatti l'INPS manda i

modelli agli uffici postali ed alle banche presso le quali il pensionato ha chiesto di ottenere il pagamento. Quindi — ripeto — i titolari delle pensioni dovranno avere la cortesia di ritirare il « modello 201 » presso la banca o l'ufficio postale nei quali riscuotono la loro pensione.

Era mio desiderio non concedere la proroga. L'anno scorso tale proroga fu concessa dal mio predecessore, non per suo capriccio, ma per cause di forza maggiore per altro prescritte dalla legge. Nel mio caso si è presentato un ostacolo materiale: infatti non potevo costringere i contribuenti pensionabili ad incorrere nelle sanzioni di legge per colpa degli uffici, sia pure involontaria.

E veniamo alla durata della proroga. In previsione che il « modello 101 » possa arrivare a destinazione entro un mese, mi è sembrato che poi quindici giorni di tempo siano più che sufficienti per adempiere l'obbligo tributario. Inoltre, la dichiarazione è quest'anno assai semplice, può essere completata in un pomeriggio o una serata.

Onorevole Santagati, il relatore ha accennato al fatto che è bene non fare interferire — come ho sempre cercato di fare nella mia lunga carriera amministrativa — scadenze fiscali e scadenze politiche. Infatti è giusto che non si debba turbare con fatti estranei il cittadino che si reca alle urne, sia che si tratti di elezioni regionali, di *referendum* o di altro. Poiché si presume che in ogni famiglia ciascuno abbia messo da parte il denaro necessario a pagare l'imposta contestualmente alla dichiarazione dei redditi, se proroghiamo eccessivamente il termine per la presentazione della dichiarazione spingiamo il contribuente a non fare l'autotassazione. L'autotassazione, invece, costituisce un esperimento al quale ammettiamo una particolare importanza, specie in questo momento, perché è bene che l'amministrazione dello Stato venga il più rapidamente in possesso della somma relativa, valutata intorno ai 1.400 miliardi. E rinviare il termine per più di 15 giorni significherebbe mandare in fumo l'operazione dell'autotassazione.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo ha scelto questa data, che sottopone all'approvazione della Camera, e prega l'onorevole Santagati di voler aggiungere il suo consenso a quello dei deputati delle altre parti politiche.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nel testo del Governo e della Commissione.

**D'ALESSIO, Segretario,** legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ».

**PRESIDENTE.** Non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

#### Approvazioni in Commissioni.

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):*

« Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di II classe » (*approvato dal Senato*) (4163);

*dalla III Commissione (Affari esteri):*

« Partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il II centenario della indipendenza degli Stati Uniti d'America » (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (4375);

« Contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1975-77 » (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (4376);

« Proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palestinesi (UNRWA) per il triennio 1976-78 » (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (4377);

*dalla IV Commissione (Giustizia):*

Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri; VIVIANI: « Disciplina dei concorsi per

trasferimento dei notai » (*testo unificato già approvato dalla II Commissione del Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione del Senato*) (3123-3953-B);

**ALLOCCA:** « Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti » (1391);

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena » (4128);

« Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (4150);

*dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco » (3418), *con modificazioni;*

Senatori MANCINI ed altri; REBECCHINI ed altri: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma » (*testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4444), *con l'assorbimento della proposta di legge VILLA:* « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma » (454), *la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

**BARDOTTI E FERRI MARIO:** « Norme per il funzionamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » (2466), *con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge BONIFAZI ed altri:* « Norme per il funzionamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » (2485), *la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno*

*dalla XI Commissione (Agricoltura):*

« Attuazione dell'accordo di cooperazione economica con la Tunisia per la clau

sola di acquisto di olio di oliva» (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (4441);

*dalla XII Commissione (Industria);*

Senatori MINNOCCI ed altri: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese» (4412), *con l'assorbimento della proposta di legge de' COCCI: «Organismi associativi fra piccole e medie imprese» (3279), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

Senatori CIPELLINI ed altri: «Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio» (4394).

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (4469).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente a un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con il disegno di legge n. 4469, all'esame dell'Assemblea, il Governo chiede la proroga di un anno del termine concessogli per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Ritengo opportuno ricordare che con legge 3 aprile 1974, n. 108, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1974, il Parlamento concesse al Governo la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, prevedendo al primo articolo il termine di due anni, termine che scade l'11 maggio del corrente anno. Il ministro di grazia e

giustizia dell'epoca, onorevole Zagari, istituì, presso l'ufficio legislativo del Ministero, con decreto ministeriale del 18 settembre 1974, una commissione di studio composta di docenti universitari, magistrati e avvocati, avente il compito di assistere il ministro nella redazione della nuova normativa, in applicazione dei principi informativi e dei criteri direttivi stabiliti nella legge di delegazione. La medesima legge prevede poi la costituzione di una commissione consultiva formata, tra l'altro, da 12 deputati e 12 senatori, cui è attribuito il compito di collaborare col Governo per l'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e, da ultimo, sul testo completo. Il ministro Zagari ritenne inoltre opportuno costituire anche una commissione di esperti per la formulazione di proposte concrete in ordine alla predisposizione di quelle infrastrutture necessarie per consentire un'immediata applicazione dei nuovi istituti processuali.

Le tre commissioni poterono iniziare il lavoro soltanto dopo sei mesi dall'approvazione della legge di delegazione, in quanto occorre del tempo per la costituzione della commissione di studio istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia e per la costituzione della commissione degli esperti.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PERTINI**

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. L'impegno profuso dalle tre commissioni è stato intenso, ma, nonostante ciò, non è possibile rispettare il termine fissato nella legge di delegazione, giacché, in sede di formulazione dell'articolato, sono insorte importanti e delicate questioni, per la risoluzione delle quali sono stati necessari approfonditi dibattiti nell'ambito della commissione ministeriale e della commissione consultiva.

L'organizzazione interna delle due commissioni, che per agevolare il lavoro e renderlo proficuo sono state articolate in sottocommissioni, e altresì il sistema dei rapporti fra Governo e commissione consultiva, costituita per assicurare le migliori garanzie di conformità del nuovo codice alla legge di delegazione, hanno richiesto e richiedono tempi tecnici abbastanza lunghi. La commissione di esperti, creata per stu-

diare soluzioni comuni in ordine all'organizzazione delle strutture nuove che si rendono necessarie per un sicuro ed ordinato funzionamento del nuovo processo, non ha potuto concludere il proprio lavoro, che è connesso alla formulazione di tutto l'articolato.

È necessario però anche precisare che, pur essendo il sistema complesso, il lavoro espletato con grande ponderatezza è stato rilevante e che molta strada è stata già percorsa. Infatti sono stati approntati dalla commissione ministeriale redigente i testi riguardanti settori fra i più importanti e delicati del nuovo processo, come quelli attinenti alle indagini preliminari della polizia giudiziaria, alle indagini preliminari del pubblico ministero, all'udienza preliminare davanti al giudice istruttore, agli atti di istruzione, alle misure di coercizione personale, al dibattimento, alle notificazioni: testi sulla maggior parte dei quali ha già dato il suo parere la commissione consultiva.

Devono essere ancora redatti dalla commissione redigente i testi relativi al giudice, alle parti private, ai loro difensori, alle nullità e più in generale alle impugnazioni, e all'esecuzione, che si trovano in fase di avanzata elaborazione. Se pertanto si tiene conto di quanto innanzi esposto e del tempo occorrente per il completamento del lavoro da parte della commissione degli esperti per l'approntamento delle strutture, mentre bisogna prendere atto della necessità di prorogare il termine previsto nella legge di delegazione, nonostante tutta la buona volontà dimostrata e l'impegno profuso dalle tre commissioni, è indispensabile anche tenere presente che il periodo di tempo della proroga, fissato nel disegno di legge in un anno, si appalesa congruo e sufficiente, anche in considerazione del tempo che occorre dare al Governo, quando l'*iter* tra le due commissioni redigente e consultiva sarà esaurito, per approntare le norme di coordinamento e quelle transitorie per l'attuazione del codice.

Per il complesso delle ragioni innanzi esposte, propongo pertanto all'Assemblea l'approvazione del testo del disegno di legge, composto di due articoli: il primo riguarda la proroga; il secondo concerne l'aumento, dall'anno finanziario 1976, della spesa per il funzionamento delle commissioni da 15 a 30 milioni di lire: aumento resosi necessario perché la somma precedente-

mente fissata si è appalesata inadeguata. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero richiamare l'attenzione sulla circostanza che nel febbraio dello scorso anno il presidente della commissione redigente, professor Pisapia, e il presidente della commissione consultiva, senatore Gava, indirizzarono al ministro dell'epoca una ampiamente motivata richiesta di proroga dei termini per l'esercizio della delegazione, in considerazione del lavoro ancora da svolgere, delle difficoltà incontrate e della necessità soprattutto di disporre di un tempo sufficiente a valutare il testo nel suo complesso, allorché le due commissioni abbiano definito il loro lavoro.

Al lavoro di queste due commissioni, come ha ricordato l'onorevole relatore, si è accompagnato il lavoro di una commissione incaricata di individuare preventivamente, con riferimento alle caratteristiche fondamentali del nuovo codice, le esigenze di coordinamento con le altre leggi sostanziali, e le necessità strutturali, al fine di formulare, anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, specifiche e concrete proposte per il necessario adeguamento.

A mio parere, nel momento stesso in cui si addiène ad una nuova formulazione del codice di procedura penale è assolutamente necessario e indispensabile predisporre le strutture necessarie perché il codice possa avere piena applicazione.

È intendimento del Ministero avvalersi di quest'anno di proroga non soltanto per la definizione del testo del codice di procedura penale, ma anche per avanzare quelle concrete proposte che attengono alle strutture giudiziarie. Naturalmente, quelle delle strutture necessarie per la concreta applicazione del codice di procedura penale è un problema molto complesso, perché va visto nel più generale contesto delle strutture giudiziarie e delle varie riforme anche attinenti agli stessi organi giudiziari e all'ordinamento giudiziario. Di questo siamo profondamente convinti ed io desidero assicurare il Parlamento che la massima attenzione sarà appunto portata allo studio delle proposte di riforma delle strutture che appaiono strettamente necessarie all'applicazione del codice di procedura penale e, più

in generale, delle tante innovazioni che si sono introdotte nel nostro ordinamento giuridico.

Sulla base di queste richieste delle Commissioni, già nell'esposizione programmatica del Presidente del Consiglio venne preannunciato che il Governo avrebbe chiesto una pura proroga dei termini, senza alcuna variazione dei criteri direttivi della legge di delegazione, che ad avviso del Governo conservano piena ed assoluta validità.

Sulla base di questa premessa e sulla concorde richiesta delle due commissioni, credo che sia ragionevole fissare il termine di un anno di proroga previsto dal disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Benedetti. Ne ha facoltà.

**BENEDETTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, a fondamento del nostro voto favorevole a questo disegno di legge vi è la presa d'atto di una situazione di carattere oggettivo: la ormai prossima scadenza del termine della delega e la previsione certa, per i pochi giorni che appunto ci separano dalla scadenza stessa, che il testo del nuovo codice di procedura penale non potrà essere emanato entro quel termine. Ma proprio questa considerazione ci spinge ad un discorso che vuol cogliere brevemente — diciamo: oggi ancor più di ieri — la necessità di introdurre nel nostro ordinamento i nuovi strumenti processuali della legge di delegazione, alla cui elaborazione il nostro gruppo ha dato un contributo senza dubbio impegnato e responsabile. Per questo diciamo che, a parte la sottolineatura critica, che pur riteniamo doverosa, del ritardo con il quale si è dato avvio ai lavori della Commissione consultiva, il problema è adesso quello della durata della proroga. Noi accettiamo il termine di un anno, ma lo consideriamo non già come « periodo minimo necessario », secondo la definizione della relazione ministeriale al disegno di legge, che può denunciare qualche momento di preoccupazione e di incertezza, ma al contrario lo consideriamo come un termine che deve essere ritenuto congruo e quindi sufficiente perché il lavoro di redazione del nuovo codice sia portato a compimento con la dovuta serietà di confronto politico e scientifico.

Non ci affliggono — sia chiaro — problemi di filologia del linguaggio politico, né vogliamo attribuire alle espressioni signifi-

cato diverso da quello che in realtà si sia voluto conferire loro. Del resto, consideriamo rilevanti le affermazioni fatte questa mattina in Commissione dal ministro Bonifacio, il quale ha detto che andare oltre l'anno significherebbe in sostanza attenuare la tensione che la fissazione di questo termine è destinata a mantenere.

Ma, in collegamento con il termine, c'è il problema dell'organizzazione delle strutture necessarie al reale funzionamento del nuovo processo. Su questo punto di decisiva importanza è emersa stamani in Commissione una critica serrata del nostro gruppo, volta a rilevare come il minor ritmo di lavoro delle due commissioni sia stato, in sostanza, determinato, almeno negli ultimi mesi, anche dall'atteggiamento del Governo, che preannunciava che l'opera di preparazione e di organizzazione delle strutture non sarebbe stata, in ogni caso, compiuta nei termini previsti dalla legge di delegazione. Noi diciamo (l'abbiamo sempre detto) che il problema dell'organizzazione delle strutture è essenziale al funzionamento di questa e di ogni riforma giudiziaria, e va pertanto affrontato con il massimo impegno, con le necessarie variazioni di spesa, con la migliore utilizzazione dei mezzi e delle risorse disponibili. Sappiamo anche che il problema non potrà dirsi risolto nemmeno quando sarà stata predisposta la nuova organizzazione di strutture materiali e personali: debbo darne atto con realismo. Ci sarà, dovrà esserci, una fase di sperimentazione, nella quale sarà necessario seguire da vicino l'atteggiarsi di quelle strutture e il loro modo di collocarsi e di reagire rispetto ai nuovi istituti, per apportare i dovuti aggiustamenti e forse le dovute correzioni.

Ci rendiamo ben conto di simile necessità: e proprio per questo diciamo che l'opera di preparazione e di organizzazione delle strutture deve essere portata avanti con il massimo di impegno ed in collegamento con gli altri grandi temi di riforma dai quali essa non può prescindere, come non può prescindere la stessa riforma del codice per il processo penale.

Mi riferisco, in particolar modo, all'ordinamento giudiziario. Il Ministero di grazia e giustizia ha in avanzata fase di studio un progetto per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie: ci domandiamo come sia possibile affrontare questo problema se non in collegamento con il nuovo profilo del giudice, con i nuovi aspetti della sua collo-

cazione nell'organizzazione giudiziaria, quali si vanno delineando attraverso una profonda maturazione di pensiero politico-giuridico nella quale si colloca la riuscita consultazione di un vasto arco di forze democratiche, interne ed esterne all'ambiente forense e giudiziario, promossa su questo tema dal nostro centro di iniziativa e di studio per la riforma dello Stato.

È evidente che problemi l'uno così condizionato dall'altro (un nuovo tipo di giudice in nuove circoscrizioni giudiziarie, e non il vecchio tipo di giudice in nuove circoscrizioni giudiziarie) dovranno essere affrontati e avviati a soluzione non oltre i termini di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. La necessità di prorogare i termini della legge di delegazione è per noi occasione per dire, per ripetere, una parola chiara su un punto che consideriamo essenziale e qualificante di questa discussione. I principi e gli istituti della riforma vanno realizzati con la convinzione della loro capacità di concorrere ai mutamenti della realtà del nostro paese. Prendiamo atto di quanto è stato confermato qualche momento fa dal ministro guardasigilli in ordine alla volontà di portare avanti questi principi senza che la preoccupazione di qualche modificazione possa affacciarsi all'orizzonte. Vanno cioè respinti tentativi e sollecitazioni che, anche all'interno degli organismi ministeriali, abbiano tratto o possano ancora deprecabilmente trarre motivo dall'approvazione di provvedimenti legislativi particolari per affermare un mutamento di volontà politica da sovrapporre o contrapporre a taluni principi della legge di delegazione.

Ecco perché il problema della proroga di un anno e della necessità che vi sia, fin da questo momento e in questa occasione, una decisa manifestazione di volontà politica a non superare questo termine, acquista per noi particolare rilievo anche alla luce delle interferenze tra le norme del codice di procedura penale e quelle norme della « legge Reale » delle quali denunciavamo, con la nostra opposizione e con il nostro voto contrario, la spirale di violenza che esse avrebbero, quanto meno, concorso ad alimentare.

Sono coerenti con quella posizione e con quel voto le nostre iniziative politiche e legislative in questa materia, e il confronto, le alleanze, e quindi le modificazioni che esse tendono a determinare. In questa sede e in questa occasione chiediamo alle altre forze politiche democratiche di dire con

chiarezza che non si deve andare oltre il termine di un anno, perché questa necessità non risponde soltanto ad un fatto tecnico di organizzazione dei tempi di lavoro delle commissioni, ma va assunta anche a fondamento di un impegno e di una volontà di eliminare norme pericolose per l'ordine democratico e di affidare ai nuovi strumenti processuali la sua difesa e il suo consolidamento.

È con questo convincimento che daremo voto favorevole alla richiesta di proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole di Nardo. Ne ha facoltà.

**DI NARDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo sia possibile esprimersi in senso negativo in merito al disegno di legge in esame. Tuttavia ogni parlamentare, sia che appartenga all'opposizione sia che faccia parte della maggioranza, proprio in quanto parlamentare, ha il dovere di non lasciar passare sotto silenzio un provvedimento indubbiamente censurabile e le ragioni che hanno dato luogo ad esso.

Vi è innanzi tutto da considerare che la legge di delegazione fu ampiamente discussa nella IV, nella V e in questa legislatura; anzi essa ha formato occupazione prevalente di ogni membro della Commissione giustizia. D'altra parte era necessario che così fosse: una società in continuo movimento, come la nostra, deve adeguare le sue norme di convivenza, particolarmente in momenti di crisi quali stiamo attraversando. E, relativamente al processo penale, il legislatore ha dovuto procedere mediante « leggine » — il che ha dato luogo ad uno sconcio (in senso tecnico) procedimento legislativo — o per lo meno non ha proceduto ad un'organica codificazione. Versiamo per altro in una materia — il codice di procedura penale — che, nell'ambito delle leggi formali, dovrebbe costituire la manifestazione più solenne.

Venne nominata una commissione, forse un po' pletorica; quindi con decreto ministeriale fu nominata un'altra commissione, che avrebbe dovuto dare maggiore impulso ai lavori di entrambe, con un ministro che avrebbe dovuto essere maggiormente impegnato. E in questo senso si rivolge la mia critica. Si tratta di un problema che avrebbe dovuto essere affrontato prioritariamente

te, data la situazione della nazione. È meglio che in un paese non urga alle porte la norma penale; ma purtroppo questo non è il caso della situazione attuale.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame (a parte le integrazioni fornite dal relatore e le indicazioni date dallo stesso ministro) non viene detto niente di particolare; ci si esprime in maniera vaga, pur essendo la situazione enormemente peggiorata. E debbo dire che l'onorevole ministro — il quale per altro ha trovato le cose così com'erano e quindi non ha alcuna colpa — nelle sue parole sembra quasi voler dare un contentino al legislatore, allorché afferma che è necessario studiare anche quegli strumenti che al tempo della delega non furono forniti al legislatore. Non vorrei che la riforma del codice di procedura penale seguisse le remore esasperate che va conoscendo la riforma del codice della navigazione.

Concludendo, preannunzio il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge in esame: abbiamo infatti, sia pure a livello parlamentare, delle responsabilità connesse al governo del paese; ma non possiamo sot tacere forti critiche. Queste non hanno solo attinenza al modo disorganico con cui è stato affrontato un problema così importante e prioritario, che dovrà essere tenuto in primaria considerazione da parte del Ministero. È necessario infatti che il ministro, nell'ottenere questa eccezionale proroga alla delega conferita al Governo per provvedere in materia di così rilevante importanza sul piano istituzionale, consideri il peso della critica che gli viene dal Parlamento, da ogni parte politica, relativamente alla mancata assunzione di coerenti responsabilità nell'adempimento di un compito prioritario nel quadro legislativo che regge la vita del nostro paese.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Oronzo Reale. Ne ha facoltà.

**REALE ORONZO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sarò brevissimo, perché mi rendo conto dell'urgenza di completare l'esame del provvedimento. Desidero solo fare riferimento a ciò che ha poc'anzi detto l'onorevole ministro, le cui parole mi sembra siano servite a ristabilire la verità in merito alle motivazioni della proroga di cui si discute. Debbo dire che quando, nel dicembre 1974,

tornai alla guida del dicastero della giustizia, chiesi alla commissione redigente — la quale, essendo composta di personalità altamente qualificate, aveva naturalmente bisogno di un certo tempo per assumere le sue meditate decisioni — di affrontare i suoi lavori, esprimendo l'auspicio che non fosse neppure consumato il biennio a disposizione per la redazione del nuovo codice. La commissione redigente, e successivamente la commissione consultiva, hanno lavorato intensamente.

Debbo però contestare l'affermazione secondo la quale esse abbiano interrotto o quanto meno rallentato il proprio lavoro in relazione alla necessità di apprestare gli strumenti di attuazione del codice. La lentezza, o meglio la non eccessiva rapidità, delle conclusioni è dipesa dall'approfondimento, forse eccessivo, che si è voluto dare ad ogni aspetto dell'attuazione della delega, talvolta per necessità, talvolta dimenticando che la legge di delegazione era assai precisa nei criteri assegnati al legislatore delegato. Non vi è, quindi, responsabilità da parte di nessuno; ci troviamo in presenza di un'attività che, nonostante gli stimoli che sono pervenuti alla commissione redigente e a quella consultiva da parte del ministro, si è protratta oltre le previsioni, fino a rendere necessario il provvedimento che oggi stiamo discutendo.

A questa conclusione sapevamo già — e lo sapevano anche gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, poiché essi fanno parte della commissione consultiva — che si sarebbe pervenuti: infatti della necessità di una proroga si è cominciato a parlare nell'ottobre del 1975. Debbo dire che alle richieste di poter disporre di un margine più ampio di tempo, provenienti dalle commissioni, si è risposto, dal ministro del tempo, che occorreva lavorare intensamente e attendere semmai, al fine di decidere in merito ad eventuali proroghe, l'approssimarsi della scadenza del termine previsto dalla legge di delegazione. Così è avvenuto.

Chiarite queste circostanze, in considerazione degli impegni dell'Assemblea, ritengo di poter concludere il mio intervento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il signor ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero svolgere soltanto due rilievi, che rispecchiano mie profonde convinzioni: primo, l'assoluta necessità e l'urgenza che nell'ordinamento giuridico italiano operi un codice ispirato ai principi della Costituzione; secondo, che all'elaborazione di questo codice si accompagni la predisposizione di tutte le strutture che sono necessarie per la sua applicazione.

In riferimento a questi due convincimenti, desidero assicurare il Parlamento che il termine di un anno sarà pienamente rispettato. Della concorde volontà di tutte le parti politiche mi farò interprete presso i presidenti delle due commissioni.

Credo quindi che l'espressione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge, « al minimo un anno », significhi soltanto questo: che un anno è il minimo necessario, ma che il termine fissato sarà rispettato in sede di esercizio della delega.

È questa l'assicurazione che desideravo fornire all'Assemblea.

PRESIDENTE. Si dia lettura, nel testo della Commissione identico a quello del Governo, dei due articoli del disegno di legge, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente e successivamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno ».

(È approvato).

ART. 2.

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.

Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge

nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato tra poco a scrutinio segreto.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

DE MARIA: « Soppressione del ruolo dei direttori delle scuole autonome di ostetricia » (4483).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge a  
Commissioni in sede referente e auto-  
rizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Avverto che sono in corso di esame, presso l'altro ramo del Parlamento, i seguenti progetti di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno »;

« Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 ».

Nella fondata ipotesi che da parte del Senato si addivenga in serata all'approvazione dei suddetti progetti di legge, ritengo che essi possano essere deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione permanente.

Dati i motivi di particolare urgenza, propongo altresì che la Commissione sia autorizzata sin d'ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92 — dei seguenti progetti di legge, per i quali la VIII Commissione permanente (Istruzione), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

MEUCCI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma » (2009).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

MEUCCI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo denominato " Triennale di Milano per l'architettura moderna, le arti decorative e industriali moderne " » (3183).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la VIII Commissione permanente (Istruzione), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti » (4268); e collegati progetti di legge nn. 3251, 3284, 3298, 3837 e 4388 *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Votazione segreta di progetti di legge.**

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dei progetti di legge nn. 3878, 4074, 4099, 4101, 4100, 4350, 4351, 3895, 4468 e 4469 oggi esaminati.

Indico la votazione sul disegno di legge n. 3878.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico i risultati della votazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 » *(approvato dal Senato)* (3878):

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Presenti e votanti | 351 |
| Maggioranza        | 176 |
| Voti favorevoli    | 332 |
| Voti contrari      | 19  |

*(La Camera approva).*

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4074.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico i risultati della votazione:

« Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimo-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

nio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 »  
(*approvato dal Senato*) (4074):

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 352 |
| Maggioranza . . . . .    | 177 |
| Voti favorevoli . . .    | 333 |
| Voti contrari . . . .    | 19  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge  
n. 4099.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli  
onorevoli segretari a verificarne le risul-  
tanze.

(*I deputati segretari verificano le risul-  
tanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione di accordi inter-  
nazionali in materia di proprietà intellettuale,  
adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 »  
(*approvato dal Senato*) (4099):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . | 344 |
| Maggioranza . . . . .      | 173 |
| Voti favorevoli . . . .    | 321 |
| Voti contrari . . . . .    | 23  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge  
n. 4101.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli  
onorevoli segretari a verificarne le risul-  
tanze.

(*I deputati segretari verificano le risul-  
tanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo eu-  
ropeo concernente le persone che partecipa-  
no a procedure davanti alla Commissione e  
alla Corte europee dei diritti dell'uomo,  
adottato a Londra il 6 maggio 1969 » (*ap-  
provato dal Senato*) (4101):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . | 355 |
| Maggioranza . . . . .      | 178 |
| Voti favorevoli . . . .    | 328 |
| Voti contrari . . . . .    | 27  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge  
n. 4100.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli  
onorevoli segretari a verificarne le risul-  
tanze.

(*I deputati segretari verificano le risul-  
tanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzio-  
ne relativa alla responsabilità civile deri-  
vante dal trasporto marittimo di sostanze  
nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicem-  
bre 1971 » (*approvato dal Senato*) (4100):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . | 359 |
| Maggioranza . . . . .      | 180 |
| Voti favorevoli . . . .    | 330 |
| Voti contrari . . . . .    | 29  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge  
n. 4350.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli  
onorevoli segretari a verificarne le risul-  
tanze.

(*I deputati segretari verificano le risul-  
tanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione delle convenzio-  
ni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la  
sistemazione idraulica del torrente Breggia  
e la rettifica del confine lungo il torrente  
stesso, firmato a Berna il 23 giugno 1972 »  
(*approvato dal Senato*) (4350):

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Presenti . . . . .      | 357 |
| Votanti . . . . .       | 355 |
| Astenuti . . . . .      | 2   |
| Maggioranza . . . . .   | 178 |
| Voti favorevoli . . . . | 324 |
| Voti contrari . . . . . | 31  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge  
n. 4351.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli  
onorevoli segretari a verificarne le risul-  
tanze.

(*I deputati segretari verificano le risul-  
tanze della votazione*).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

Comunico il risultato della votazione:

« Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 » (*approvato dal Senato*) (4351):

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Presenti . . . . .      | 354 |
| Votanti . . . . .       | 353 |
| Astenuti . . . . .      | 1   |
| Maggioranza . . . . .   | 177 |
| Voti favorevoli . . . . | 328 |
| Voti contrari . . . . . | 25  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 3895.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (3895):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . | 361 |
| Maggioranza . . . . .      | 181 |
| Voti favorevoli . . . . .  | 327 |
| Voti contrari . . . . .    | 34  |

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 30, 35, 36, 63, 237, 332, 1367, 1464, 1487, 1529, 1868, 2167, 3065, 3433 e disegni di legge nn. 1978 e 3510.

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4468.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante la proroga del termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche » (4468):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . | 357 |
| Maggioranza . . . . .      | 179 |
| Voti favorevoli . . . . .  | 332 |
| Voti contrari . . . . .    | 25  |

(*La Camera approva*).

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4469.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (4469):

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Presenti . . . . .        | 355 |
| Votanti . . . . .         | 354 |
| Astenuti . . . . .        | 1   |
| Maggioranza . . . . .     | 178 |
| Voti favorevoli . . . . . | 319 |
| Voti contrari . . . . .   | 35  |

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Accreman        | Ballardini          |
| Achilli         | Ballarin            |
| Aiardi          | Bandiera            |
| Aldrovandi      | Barba               |
| Aliverti        | Barbi               |
| Allera          | Barboni             |
| Aloi            | Barca               |
| Amadei          | Bardelli            |
| Amendola        | Bardotti            |
| Andreoni        | Bassi               |
| Angelini        | Beccaria            |
| Anselmi Tina    | Becciu              |
| Armani          | Bellisario          |
| Arnaud          | Belussi Ernesta     |
| Ascarì Raccagni | Bemporad            |
| Assante         | Benedetti           |
| Astolfi Maruzza | Berlinguer Giovanni |
| Averardi        | Berloffa            |
| Azzaro          | Bernardi            |
| Baccalini       | Bernini             |
| Bacchi          | Bertè               |
| Baldassari      | Biamonte            |
| Baldassi        | Bianchi Alfredo     |
| Baldi           | Bianchi Fortunato   |

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

|                      |                    |                      |                     |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Bianco               | Compagna           | Galluzzi             | Marzotto Caotorta   |
| Bini                 | Concas             | Gambolato            | Maschiella          |
| Bisignani            | Conte              | Garbi                | Masullo             |
| Boffardi Ines        | Corghi             | Gargani              | Matta               |
| Bogi                 | Corvatta           | Gasco                | Mattarelli          |
| Boldrini             | Costamagna         | Gaspari              | Matteini            |
| Bonalumi             | Covelli            | Gastone              | Mazzola             |
| Bonifazi             | Cuminetti          | Gava                 | Mendola Giuseppa    |
| Borghi               | D'Alessio          | Giadresco            | Menichino           |
| Borra                | Dall'Armellina     | Giannantoni          | Merli               |
| Bortolani            | D'Angelo           | Giannini             | Meucci              |
| Bortot               | D'Aniello          | Giovanardi           | Miceli Vincenzo     |
| Bosco                | D'Auria            | Giovannini           | Micheli Pietro      |
| Botta                | de Carneri         | Girardin             | Mignani             |
| Bottari              | de' Cocci          | Giudiceandrea        | Milani              |
| Bova                 | Del Duca           | Gramegna             | Miotti Carli Amalia |
| Bressani             | De Leonardis       | Granelli             | Mirate              |
| Brini                | Delfino            | Grassi Bertazzi      | Miroglio            |
| Bubbico              | Della Briotta      | Guarra               | Misasi              |
| Busetto              | Dell'Andro         | Guglielmino          | Mitterdorfer        |
| Buzzi                | De Maria           | Ianniello            | Monti Maurizio      |
| Buzzoni              | de Meo             | Ingrao               | Monti Renato        |
| Cabras               | De Mita            | Innocenti            | Morini              |
| Caiazza              | De Sabbata         | Iozzelli             | Moro Dino           |
| Calabrò              | Di Giannantonio    | Iperico              | Musotto             |
| Calvetti             | Di Gioia           | Isgrò                | Nahoum              |
| Canestrari           | Di Leo             | Jacazzi              | Negrari             |
| Capra                | Di Marino          | La Bella             | Niccolai Cesarino   |
| Cariglia             | di Nardo           | La Loggia            | Niccoli             |
| Carrà                | Di Puccio          | Lamanna              | Nicolazzi           |
| Carri                | Donat-Cattin       | La Marca             | Noberasco           |
| Carta                | Donelli            | Lapenta              | Olivì               |
| Caruso               | Drago              | La Torre             | Orsini              |
| Casapieri Quagliotti | Dulbecco           | Lattanzio            | Pani                |
| Carmen               | Durand de la Penne | Lavagnoli            | Pascariello         |
| Cassanmagnago        | Elkan              | Lenoci               | Patriarca           |
| Cerretti Maria Luisa | Erminero           | Lima                 | Pegoraro            |
| Castellucci          | Fabbri Seroni      | Lindner              | Pellegatta Maria    |
| Castiglione          | Adriana            | Iizzero              | Pellicani Giovanni  |
| Cataldo              | Faenzi             | Lobianco             | Pellizzari          |
| Catanzariti          | Federici           | Lodi Adriana         | Pennacchini         |
| Ceccherini           | Felici             | Lombardi Giovanni    | Perantuono          |
| Ceravolo             | Ferri Mario        | Enrico               | Perdonà             |
| Cerra                | Ferri Mauro        | Lombardi Riccardo    | Perrone             |
| Cerri                | Fibbi Giulietta    | Lospinoso Severini   | Pezzati             |
| Cervone              | Finelli            | Luraschi             | Piccinelli          |
| Cesaroni             | Fioret             | Macchiavelli         | Picciotto           |
| Chiarante            | Fioriello          | Magliano             | Piccoli             |
| Chiovini Cecilia     | Flamigni           | Malagugini           | Piccone             |
| Ciacci               | Fontana            | Mammì                | Pisanu              |
| Ciai Trivelli Anna   | Forlani            | Mancinelli           | Pistillo            |
| Maria                | Foscarini          | Mancuso              | Pochetti            |
| Ciampaglia           | Fracanzani         | Mariani              | Postal              |
| Cirillo              | Fracchia           | Mariotti             | Prandini            |
| Cittadini            | Frasca             | Marocco              | Prearo              |
| Ciuffini             | Furia              | Marras               | Preli               |
| Coccia               | Fusaro             | Martelli             | Pucci               |
| Colajanni            | Galli              | Martini Maria Eletta | Pumilia             |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Radi                | Spitella              |
| Raffaelli           | Stefanelli            |
| Raichich            | Stella                |
| Rampa               | Strazzi               |
| Raucci              | Talassi Giorgi Renata |
| Rausa               | Tamini                |
| Rauti               | Tanassi               |
| Reale Oronzo        | Tani                  |
| Reggiani            | Tantalo               |
| Revelli             | Tarabini              |
| Riela               | Tarsia Incuria        |
| Riga Grazia         | Tedeschi              |
| Rocelli             | Tesi                  |
| Rosati              | Tesini                |
| Ruffini             | Tessari               |
| Russo Carlo         | Todros                |
| Russo Ferdinando    | Tortorella Aldo       |
| Russo Quirino       | Traina                |
| Salvi               | Traversa              |
| Sandomenico         | Tripodi Girolamo      |
| Sandri              | Triva                 |
| Sangalli            | Trombadori            |
| Santagati           | Truzzi                |
| Sboarina            | Urso Giacinto         |
| Sbriziolo De Felice | Urso Salvatore        |
| Eirene              | Vaghi                 |
| Scalfaro            | Vagli Rosalia         |
| Schiavon            | Valensise             |
| Scipioni            | Vecchiarelli          |
| Scutari             | Venegoni              |
| Sedati              | Vespignani            |
| Segre               | Vetere                |
| Serrentino          | Vetrano               |
| Servadei            | Vetrone               |
| Sgarbi Bompani      | Vincelli              |
| Luciana             | Vincenzi              |
| Sgarlata            | Vitali                |
| Sinesio             | Zaffanella            |
| Sisto               | Zamberletti           |
| Skerk               | Zanibelli             |
| Sobrero             | Zanini                |
| Spadola             | Zolla                 |
| Speranza            | Zoppetti              |
| Spinelli            | Zurlo                 |

*Sono in missione:*

|            |                |
|------------|----------------|
| Cattanei   | Pisoni         |
| Cristofori | Reale Giuseppe |
| Pedini     | Salizzoni      |

*Si sono astenuti sul disegno di legge n. 4350:*

|       |           |
|-------|-----------|
| Carta | Patriarca |
|-------|-----------|

*Si è astenuto sul disegno di legge n. 4351:*

Traversa

*Si è astenuto sul disegno di legge n. 4469:*

La Bella

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

**MITTERDORFER:** « Concorso speciale per presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua tedesca in provincia di Bolzano » (4484).

Sarà stampata e distribuita.

**Sui lavori della Camera.**

**VALENSISE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALENSISE.** L'ordine del giorno dell'Assemblea reca, tra i progetti di legge in esso iscritti ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, la proposta di legge n. 4142, a firma mia e dei colleghi Antonino Tripodi e Aloï, il cui titolo è il seguente: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla recrudescenza della criminalità in Calabria, sulle incidenti « mafiose » nelle attività economiche private e pubbliche e nelle attività connesse alle attribuzioni di posti di lavoro ».

Mi permetto di rivolgermi alla cortesia del signor Presidente per rendergli noto fin d'ora che, qualora la mia richiesta non venga accolta, nella prossima seduta chiederò un'inversione dell'ordine del giorno per anteporre l'esame di tale proposta di legge, data l'importanza dell'argomento, la drammaticità della situazione dell'ordine pubblico in Calabria e la necessità che una inchiesta parlamentare possa assicurare quelle popolazioni sulla sollecitudine dei poteri. Debbo aggiungere che sarebbe un fuor d'opera legiferare di soccorsi al Mezzogiorno d'Italia se non si provvedesse nel contempo, a dare alle zone più depresse, come la Calabria, quella tranquillità e sicurezza dalla criminalità comune e « mafiosa » cui le popolazioni anelano di tutto

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

cuore, nelle drammatiche condizioni in cui versano.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, onorevole Valensise.

**Annunzio di interrogazioni.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 27 aprile 1976, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Caroli, per il reato di cui agli articoli 116 e 635 del codice penale (danneggiamento) (doc. IV, n. 271);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Codacci-Pisanelli, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato); 81, capoverso, e 328 del codice penale (omissione continuata di atti di ufficio); e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 255);

— *Relatore:* Franchi;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) (doc. IV, n. 250);

— *Relatore:* Accreman.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);

MAMMI ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);

ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);

PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661);

— *Relatori:* Mazzola e De Maria, *per la maggioranza*; Signorile, *di minoranza*.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

7. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

— *Relatore:* Cariglia;

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— Relatore: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

— Relatore: Cariglia;

VALENSISE ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla recrudescenza della criminalità in Calabria, sulle incidenze mafiose nelle attività economiche private e pubbliche e nelle attività connesse alle attribuzioni di posti di lavoro (4142);

— Relatore: Cariglia;

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— Relatore: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— Relatore: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— Relatore: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,30.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ZOPPETTI, GRAMEGNA E BACCALINI.  
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'INPS dal febbraio 1976 dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale pensionati d'Italia di revoca dell'assegno funerario ha sospeso a tempo indeterminato l'accettazione delle domande di assegno funerario.

Per sapere se non ritiene tale decisione, ingiusta e prematura. Ingiusta perché va a svantaggio di centinaia di migliaia di pensionati in un momento estremamente precario dove hanno bisogno oltretutto dell'assegno economico di ulteriori iniziative sociali; prematura, in quanto l'ONPI divenendo un ente che come tanti altri da sopprimere, non può assumere atti deliberanti antisociali.

Per sapere quali iniziative ha inteso adottare:

a) per far sospendere la succitata decisione del consiglio di amministrazione dell'ONPI;

b) per accelerare l'approvazione della riforma dell'assistenza e di conseguenza l'inclusione dell'ONPI come ente da sciogliere;

c) per dare impulso a nuove e più efficaci forme di assistenza a favore dei pensionati (centri aperti di assistenza sociale, alloggi, soggiorni climatici e termali, ecc.).

(5-01279)

ZOPPETTI, GRAMEGNA E BACCALINI.  
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono in continuo aumento, che lo sfruttamento del lavoro minorile non accenna a diminuire, che il racket della manodopera diventa un male sempre più difficile da estirpare in modo particolare nei cantieri edili;

che il lavoro a domicilio fuori legge aumenta, che lavoratori, consigli di fabbri-

ca, organizzazioni sindacali, autorità locali e magistratura denunciano le innumerevoli violazioni alle leggi sul lavoro che vanno dalla pericolosità degli ambienti di lavoro all'accertamento del rapporto di lavoro alle omissioni contributive;

se a fronte di tutto è a conoscenza che l'ispettorato del lavoro, quale organo cui compete la vigilanza sull'applicazione di tutta la legislazione sociale, è posto in condizioni di non poter far fronte ai propri compiti;

ciò è dimostrabile dalla catastrofica situazione in cui versa l'ispettorato provinciale del lavoro di Milano. Infatti l'organico è formato da 68 ispettori, 32 impiegati ed 11 carabinieri e deve controllare circa 180 mila aziende senza contare tutte le attività esercitate dallo Stato, regione, comuni, enti ecc. soggette all'osservanza delle leggi sul lavoro;

inoltre viene denunciato in un documento dalle organizzazioni sindacali del personale dell'ispettorato di Milano che giacciono presso gli uffici milanesi 20 mila denunce per violazioni di leggi sociali;

se alla disfunzione operativa che opera per snaturare la funzione primaria dell'attività ispettiva e quella della tutela preventiva, si aggiunge anche la condizione di disagio economico in cui opera il personale ispettivo si fa buon motivo per esserne preoccupati per la prospettiva dell'ispettorato —

quali misure urgenti intende adottare per mettere fine al disfunzionamento a cui versano gli ispettorati del lavoro, in particolare quello di Milano. (5-01280)

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità che il provveditorato generale dello Stato ha noleggiato da alcuni anni un lettore ottico per il quale viene pagato un elevato canone annuo (336 milioni per anno), mentre tale apparecchiatura non verrebbe minimamente utilizzata.

L'interrogante fa presente di aver rivolto analoga richiesta in data 15 luglio 1975 (3-03694), e di rinnovarla in quanto da allora non ha avuto risposta, né gli risulta che nel frattempo la situazione sia mutata. (5-01281)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

COLUMBU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponda al vero che la società Euralumina di Portovesme (Sardegna), facente parte del gruppo EFIM, abbia sottoscritto un contratto dodecennale, con una società non bene identificata, per il noleggio di due « betoline » da adibire al trasporto e allo scarico a mare di « fanghi rossi »;

se sia vero che, non ostante l'impossibilità di impiego di dette « betoline » a seguito del sopraggiunto divieto di scaricare i « fanghi rossi » a mare, la società Euralumina di Portovesme (Sardegna), abbia rinunciato al diritto di rescindere il contratto e che, pertanto, da oltre due anni, spenda trentasei milioni di lire al mese, pari a quattrocentotrentadue milioni di lire all'anno, e dunque abbia già speso oltre ottocentosessantaquattro milioni di lire per un servizio inesistente.

altresi, se intenda intervenire al fine di porre termine a una spesa illegittimamente prevista in bilancio in quanto priva di contropartita e che, al termine del contratto, ammonterebbe a cinque miliardi e centottantaquattro milioni di lire;

se intenda altresì promuovere un'inchiesta al fine di appurare quali assurdi criteri abbiano finora ispirato la gestione della società Eurallumina. (4-17087)

BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato che l'ufficio comunale di collocamento di Sanza (Salerno) è permanentemente occupato, da circa 3 giorni, da 500 o 600 braccianti agricoli.

I lavoratori, con i quali solidarizza l'opinione pubblica, da anni chiedono l'allontanamento del collocatore il quale da anni esercita il potere con autorità, discriminazione e prepotenza. (4-17088)

MACCHIAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle violente critiche sollevate in molti paesi, fra i quali gli Stati Uniti e la Svizzera, specialmente

nel mondo scientifico, in quanto la nostra televisione ha trasmesso recentemente « in diretta » una operazione chirurgica, durante la quale l'identità di una ragazza, Maria Grazia Angelucci, è stata messa impietosamente in piazza — non importa se col consenso dei familiari o meno — ed è stato intervistato, elogiato, incoraggiato e reclamizzato il chirurgo che effettuava l'operazione;

se ritenga tutto questo, anche sul piano interno, deontologicamente scorretto e che possa creare illusioni, specie nei confronti di quegli ammalati che non hanno a disposizione centri ospedalieri attrezzati — e sono molti — e sfiducia nei loro medici curanti e in quelli che hanno a disposizione sul posto e che sono specialisti;

se sarebbe meglio che i risultati di questi interventi — se scientificamente avanzati — venissero dettagliatamente riportati su riviste scientifiche e gli eventuali filmati offerti agli studenti e ai medici nelle università o negli ospedali, salvaguardando peraltro e sempre la *privacy* del paziente.

(4-17089)

SPINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che da parte di vari comitati provinciali INPS ed in particolare di quelli di Pisa e di Livorno sono state prese le regolari delibere in applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già viste dal comitato centrale dell'INPS;

che tali delibere non possono avere efficacia per il mancato visto dei prescritti prospetti-tabellari da parte degli uffici provinciali del lavoro —

se ritenga intervenire per rimuovere questo ostacolo in modo che le aspettative di chi dopo tanti anni ha ottenuto dal Parlamento il riconoscimento di un danno subito, possano sollecitamente essere soddisfatte. (4-17090)

MAGLIANO, RIZZI E CETRULLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso:

1) che con interrogazione n. 4-15633 del 16 dicembre 1975, rimasta senza risposta, si denunciavano azioni e fatti antidemocratici e intimidatori avvenuti nella direzione generale di Civilavia contro il dirigente

generale e capo del servizio trasporti aerei dottor Giuseppe Sitajolo;

2) che anche successivamente a tale data sono state condotte da un cosiddetto comitato di « coordinamento unitario » attacchi libellistici e personalizzati contro lo stesso dottor Sitajolo accusato tra l'altro, rivestendo egli per elezione di base la carica di segretario generale del sindacato nazionale CISL dipendenti direzione generale aviazione civile, di aver influenzato i suoi dipendenti con trasferimenti alla vigilia di una assemblea sindacale, attacchi libellistici e personalizzati tendenti altresì a dimostrare che il dottor Sitajolo avrebbe addirittura, quale capo del servizio trasporti aerei, osteggiata l'attuazione delle indicazioni riformatrici proposte dal Parlamento e la realizzazione dei propositi di riforma dello stesso Ministro dei trasporti;

3) che con lo stesso libello si chiede al Ministro l'avvio di una indagine nei confronti del dottor Sitajolo in relazione al fatto che egli riveste accanto alla qualifica di dirigente generale di Civilavia anche quella di sindacalista —

il pensiero del Governo in ordine alla compatibilità o meno fra la funzione di dirigente generale della amministrazione statale e quella di sindacalista e, in caso di dichiarata incompatibilità, quali ne sarebbero i presupposti costituzionali, normativi e di fatto;

si chiede altresì di conoscere, ove si voglia avviare indagini come richiesto dai predetti attacchi libellistici, se essa non debba essere estesa a tutti i servizi della direzione generale di Civilavia e a tutti coloro che rivestono la doppia carica di funzionari e di rappresentanti sindacali ivi compreso il signor Giulio Martucci, firmatario del libello e, tra questi, gli ingegneri Paolo Ciancaglioni, ispettore in servizio all'aeroporto di Fiumicino e Franco Galasso avventizio di prima categoria in servizio a detto aeroporto;

si chiede poi di conoscere quali iniziative intenda prendere la pubblica amministrazione per tutelare nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse stesso del servizio la onorabilità di uno stimato funzionario da attacchi chiaramente strumentati a fini completamente estranei alla attività istituzionale di Civilavia e il cui scopo finale è quello di scardinare il rapporto gerarchico fra il personale e la credibilità del dirigente per colpire un sindacato democratico che da oltre un decennio porta avanti

una coraggiosa politica contro ogni paternalismo e contro ogni discriminazione e denuncia insieme con le anomalie e carenze giuridico-amministrative in cui versa l'amministrazione dell'aviazione civile — dallo stesso dottor Sitajolo illustrate con un documentato rapporto alla X Commissione trasporti nel corso della indagine conoscitiva — le scottanti questioni ancora irrisolte riguardanti il personale di Civilavia con particolare riferimento a quello avventizio.

(4-17091)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se risponda al vero la notizia secondo la quale verrebbe soppressa la stazione dei carabinieri di Casanova Lerrone (Savona) istituita sin dal 1903 e interessante un territorio popoloso di 60 chilometri quadrati

L'interrogante — non conoscendo le ragioni di tale ventilata decisione che risuona di malumori e opposizioni nei comuni interessati — è indotta a supporre che essa sia principalmente determinata dalla considerazione che bassa risulta la criminalità della popolazione vivente, nella zona. Nel qual caso si permette far presente:

1) che in siffatto modo si verrebbe a punire immeritatamente una popolazione onesta e operosa;

2) che tale provvedimento risulterebbe intempestivo in un momento in cui il tasso della criminalità generale è in continuo crescendo e in cui la zona interessata viene incrementata da numerose iniziative turistiche;

3) che si corre il rischio, con tale soppressione, di trasformare la detta zona in un facile rifugio di ogni tipo di delinquenza circostante.

(4-17092)

STRAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda contemperare l'esigenza di conferire le nomine agli insegnanti di scuola media e di istituti di istruzione secondaria ed artistica inclusi nelle graduatorie nazionali previste dalle leggi speciali n. 468 e n. 1074, con l'esigenza di procedere all'assegnazione di sede ai docenti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 luglio 1973 n. 477.

Infatti, numerosi insegnanti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, ed altri benefi

ciari della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, articolo 7, non ancora nominati nei ruoli si ritengono in parte lesi dalla circolare ministeriale n. 29 del febbraio 1976 riguardante la formazione delle graduatorie provinciali ai fini dell'assegnazione definitiva della sede agli insegnanti beneficiari dell'articolo 17 della legge 10 luglio 1973, n. 477, immessi in ruolo dal 1° ottobre 1974.

Molti insegnanti, abilitati anteriormente all'istituzione dei nuovi corsi abilitanti, non hanno avuto per vari motivi la possibilità di beneficiare dell'articolo 17 e quindi pur avendo scelto la sede di titolarità perché inclusi nelle graduatorie nazionali previste dalla legge n. 468, non sono stati ancora nominati nei ruoli.

L'interrogante fa poi presente la situazione in cui si vengono a trovare i professori che, avendo inoltrato domanda per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e non beneficiari dell'articolo 17 della legge n. 477, non sono ancora a conoscenza delle suddette graduatorie non compilate e non possono presentare domanda per la scelta della sede.

L'interrogante chiede al Ministro se ritenga urgente intervenire per risolvere quanto prima tale grave problema. (4-17093)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza:

1) che la SIT-Siemens, senza consultare preventivamente le organizzazioni sindacali e i consigli di azienda, ha unilateralmente deciso, in provincia di Lecce e in altri centri della Puglia, di trasferire sia pure a titolo provvisorio e a rotazione, nella sede di Milano i dipendenti delle rispettive sezioni giustificando questa misura con la mancanza, *in loco*, di materiale e attrezzature;

2) che dalla provincia di Lecce sono stati già trasferiti a Milano il 22 marzo quindici lavoratori, mentre ad altri quattro è stato notificato in questi giorni il provvedimento per il distacco dalla sede di lavoro;

3) che i lavoratori e le organizzazioni sindacali sono in agitazione perché contestano i metodi arbitrari e autoritari delle misure e perché sostengono che, allo stato attuale, essendo imminente l'arrivo

del materiale di cui si è lamentata la deficienza ed avendo la SIT-Siemens assunto nuovi impegni di lavoro che si aggiungono agli altri numerosi in arretrato, è illogica la decisione di ridurre la manodopera quando si renderebbe semmai urgente e indispensabile un ampliamento dell'organico.

Per sapere se non ritengano di dover intervenire allo scopo di accertare fatti e responsabilità, perché sia rispettata la prassi del confronto democratico tra azienda e organizzazioni sindacali e perché siano revocati tutti i provvedimenti adottati e quelli in corso. (4-17094)

ZOPPETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica pensionistica della professoressa Vitaloni Vittorina residente a Lodi (Milano).

L'interessata, che ha insegnato presso la scuola media inferiore statale di Lodi, ha cessato l'attività sin dal 1° ottobre 1969 ed è titolare di una pensione provvisoria minima con posizione n. 066858. (4-17095)

PANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie secondo cui la società Eurallumina, del gruppo EFIM, abbia stipulato una convenzione pluriennale in base alla quale verrebbe affidato ad una società privata il compito di scaricare a mare i «fanghi rossi» residui degli impianti industriali di Portovesme;

se risponde al vero il fatto che, a seguito del divieto di scaricare a mare i «fanghi rossi» in quanto considerati sostanze altamente inquinanti, l'Eurallumina abbia continuato e continui tuttora a corrispondere alla società privata firmataria della convenzione la cospicua somma mensile di oltre 36 milioni senza che vi sia alcuna prestazione del servizio;

per sapere se intende accertare con urgenza, qualora le notizie oggetto dell'interrogazione siano vere, quali siano state le ragioni che hanno portato alla stipula della convenzione e quali le ragioni che ne impediscono la risoluzione;

per sapere infine se sia possibile conoscere con esattezza la ragione sociale e la composizione del consiglio di amministrazione della società privata in questione dalla sua fondazione alla data odierna.

(4-17096)

GIOMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere — anche in relazione a notizie apparse sulla stampa secondo le quali il Ministero della sanità ha fatto sequestrare un quantitativo di latte in polvere fabbricato da una società di Parma che sarebbe veicolo di « salmonelle » — quali provvedimenti intendano prendere per un maggior controllo sulla qualità del latte massicciamente importato dalla Germania e con il quale (si sa da fonti sicure) è stato confezionato appunto il latte in polvere sottoposto a sequestro.

Tanto più si appalesa urgente un provvedimento, dal momento che si tratta di un vero e proprio attentato alla salute dei nostri bambini. (4-17097)

GIOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ANEL (Associazione dei sovrintendenti degli enti autonomi) non ha ritenuto di dover invitare il Sindacato autonomo artisti lirici (SNAAL) alle trattative per il contratto collettivo di lavoro degli artisti lirici.

Il fatto si appalesa in tutta la sua gravità se si considera che il detto sindacato nazionale autonomo rappresenta il 98 per cento della categoria degli artisti lirici e se non si aderisse alla più che legittima richiesta del citato SNAAL si arriverebbe all'assurdo di far firmare il contratto degli artisti lirici dalla CGIL, CISL e UIL, sindacati questi che, per la categoria in questione, rappresentano soltanto il 2 per cento. (4-17098)

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che in data 12 aprile 1976, la SAEF s.r.l. che gestisce diversi bar-ristoranti presso le stazioni ferroviarie nel Mezzogiorno d'Italia, ha preavvisato di licenziamento, con decorrenza immediata, tutti i dipendenti del bar-ristorante di Foggia — quali provvedimenti intendano adottare per stroncare la pretestuosa manovra della SAEF s.r.l. e garantire il lavoro e la tranquillità dei lavoratori preavvisati di licenziamento.

Poiché la SAEF s.r.l. assume di aver adottato il provvedimento a seguito di notevoli perdite subite nella gestione degli anni precedenti, tanto da essere stata co-

stretta a chiedere al compartimento delle ferrovie dello Stato di Bari la risoluzione immediata del contratto in corso, si chiede anche di sapere:

a) quali sono le condizioni contrattuali che regolano la gestione del bar-ristorante di Foggia;

b) quali accertamenti sono stati eseguiti o si intendano eseguire sulla gestione finanziaria dell'azienda;

c) come si intendano tutelare gli interessi dei lavoratori in caso di eventuale risoluzione del contratto di gestione. (4-17099)

BUSETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale intervento intende adottare nei confronti del vile attentato che è stato compiuto in questi giorni alla sede della DC di Limena (Padova); tale attentato, condannato unanimemente da tutte le forze politiche democratiche ed antifasciste, si inquadra nella strategia della tensione e nella volontà delle forze eversive e fasciste di rilanciare tale strategia con lo scopo di alterare profondamente il quadro politico nel momento in cui il paese attraversa una crisi economica e morale profonda, di colpire il movimento dei lavoratori impegnato in civili battaglie sociali e di far arretrare la ricerca di intese e di collaborazione fra le forze democratiche;

per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per prevenire e stroncare le centrali delle provocazioni e dei crimini e scoprirne i mandanti e i finanziatori.

(4-17100)

BENEDETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere perché sia consentita la copertura, con titolari, dei posti di direttore e di verificatore presso l'ufficio postale principale di Fermo, posti che da tempo sono vacanti. (4-17101)

DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO E GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, con riferimento al problema della difesa della produzione di qualità e dell'uso di denominazioni speciali di vini che è stato oggetto di precedente interrogazione:

1) se ha preso visione del fatto che alcune organizzazioni commerciali offrono

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

in vendita diretta al consumatore milanese del vino « barbera » in confezioni da litri 2 al prezzo di lire 380 e « cabernet » o « tocai » in confezioni da 1 litro al prezzo di lire 190;

2) se ritiene che tali prezzi siano praticabili da parte del commercio avendo presente i prezzi spuntati dalle uve « barbera », « cabernet » e « tocai » nelle vendemmie degli ultimi anni;

3) se sia in grado di garantire che i prezzi eccezionalmente bassi del vino messo in vendita non siano anche il risultato di manipolazioni a danno del consumatore e dei produttori e che in realtà si tratti, nella migliore delle ipotesi, di vino comune che non ha diritto ad accreditarsi con altre denominazioni. (4-17102)

DELLA BRIOTTA, FERRI MARIO E GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza di operazioni di « triangolazione » di commercio di animali provenienti dalla Repubblica democratica tedesca, destinati alla Repubblica federale di Germania, e che invece giungono sui mercati italiani.

Gli interroganti chiedono in particolare se risponde a verità la notizia secondo cui, anche recentemente, degli ovini vivi scortati da certificati di origine e sanità della Repubblica democratica tedesca siano giunti al confine italiano accompagnati da documentazione doganale comunitaria, rilasciata dalla Repubblica federale di Germania, in base alla quale gli animali non dovrebbero essere sottoposti al pagamento di dazi e di prelievi. (4-17103)

CAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere di quali provvedimenti vorrà rendersi promotore per consentire agli agenti e rappresentanti dei Consorzi agrari provinciali con oltre 20 e 30 anni di servizio e che hanno da tempo superato il 60° anno di età, di effettuare il versamento dei contributi assicurativi relativi al servizio prestato precedentemente al 1963, data di iscrizione degli stessi all'ENASARCO; ciò al fine di raggiungere una ragionevole anzianità contributiva ai fini pensionistici, anche perché un gran numero di essi mal sopporta la continuazione del servizio, date le non buone condizioni fisiche.

Oltretutto, mettendo in condizione il personale anziano di detti enti di lasciare il servizio, si creerebbero nuovi posti di lavoro per i giovani in cerca di prima occupazione. (4-17104)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se ritenga soddisfacente il funzionamento dell'ufficio del registro di Sondrio in ordine all'applicazione della legge sull'INVIM. (4-17105)

MACCHIAVELLI E GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere di quante unità sarà formata la delegazione italiana alle Olimpiadi di Montreal e se è vero che sarà una fra le più numerose del mondo.

Infatti, se è comprensibile — in momenti normali — una larga rappresentanza di atleti, in quanto le Olimpiadi costituiscono anche un momento importante di incontro e di esperienze per gli atleti stessi, il discorso è più delicato quando il paese attraversa un periodo di crisi, come l'attuale.

In ogni caso sarebbe assolutamente incomprensibile se gli atleti veri e propri avessero, oltre agli allenatori e massaggiatori, una coorte di dirigenti e i più strani « addetti », come si è verificato ad esempio alle Olimpiadi di Monaco.

In un momento di crisi, per superare le quali si chiedono e si chiederanno ulteriori sacrifici alla nostra gente, il risparmio di diverse centinaia di milioni acquisterebbe un notevole significato di fronte all'opinione pubblica nostrana e a quella mondiale, che conoscono la nostra situazione e che potrebbero giudicarci severamente per sperperi superflui, se non addirittura inutili. (4-17106)

MALAGUGINI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere più precise notizie in merito all'annunciata chiusura del carcere militare di Gaeta ed al suo trasferimento in altra sede nonché le ragioni in base alle quali sarebbe richiesto un periodo di tre anni per effettuare il suddetto trasferimento nel momento in cui l'opinione pubblica della città e le forze politiche si sono sostanzialmente ed unitariamente espresse per una sollecita soluzione del problema. (4-17107)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente fra gli insegnanti elementari inclusi nella graduatoria permanente della provincia di Reggio Calabria a causa del comportamento scorretto del segretario capo Giuseppe Spampinato — responsabile unico del reparto elementare del provveditorato agli studi di Reggio Calabria — il quale, nel predisporre le immissioni in ruolo degli insegnanti elementari aventi diritto, iscritti nella graduatoria permanente della provincia di Reggio Calabria, riserva annualmente un'aliquota superiore al 50 per cento agli insegnanti appartenenti alle categorie riservatarie previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 24 settembre 1971, n. 820 (articolo 5, quarto comma).

Tale comportamento, a giudizio dell'interrogante, è palesemente errato ed illegittimo in quanto in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale articolo testualmente recita: « nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso ».

È ovvio che la nomina degli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alle predette leggi superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso costituisce un palese abuso, oltre che una lesione dei diritti e degli interessi degli aventi titolo non riservatari.

Con tale operazione clientelare il segretario Spampinato è riuscito a far nominare nell'arco di 5 anni oltre 50 maestri in ruolo senza che questi ne avessero titolo.

Si fa presente che, in data 15 marzo 1976, il Ministro della pubblica istruzione nell'accogliere un ricorso presentato da una insegnante elementare della provincia di Reggio Calabria, ha disatteso le decisioni adottate dal segretario Spampinato con i criteri fino a tutt'oggi seguiti e sopra specificati.

Si chiede, quindi, di sapere altresì se, per tale situazione, il Ministro non intenda disporre una urgente ispezione per accertare le responsabilità. (4-17108)

CORTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

dai giornali di oggi si apprende che ha fatto pervenire al Presidente della Re-

pubblica francese Giscard d'Estaing una lettera per chiedere l'applicazione degli impegni sottoscritti dalla Francia nel febbraio 1974 per la fornitura di supporti per barriera per 480 miliardi di lire quale contropartita per la partecipazione italiana al progetto Eurodif nella misura del 25 per cento ed alla localizzazione in Francia dell'impianto di arricchimento dell'uranio;

a suo tempo l'interrogante, con una interrogazione ai Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali, aveva sollevato il problema più generale delle forniture italiane al progetto Eurodif di Tricastin, essendo risultato evidente che a fronte del nostro sforzo finanziario non esisteva un corrispettivo di ricaduta di ordinazioni alla nostra industria nazionale che pure si trova in condizioni tecnologiche e produttive adeguate per effettuarle —

anche in considerazione delle esigenze produttive derivanti dalla grave situazione di crisi della nostra industria in generale e dei vari settori interessati in particolare come intende impegnare non solo i canali politici, ma anche quelli della nostra partecipazione azionaria nell'Eurodif, divisa tra AGIP Nucleare e CNEN, affinché sia ristabilito un equo rapporto tra la nostra partecipazione finanziaria e quella delle forniture.

Per conoscere inoltre se rispondono a verità le indiscrezioni giornalistiche secondo le quali la nostra industria aveva elaborato ed ultimato la preparazione tecnologica ed i piani di produzione dei supporti a base di nichel, debitamente approvati da francesi, ma che il CEA nel frattempo aveva optato per i supporti a base di ceramica, senza informarne le industrie italiane mentre lo aveva fatto con due gruppi francesi. La gravità di tale comportamento non potrebbe essere sottovalutata per il danno rilevante che deriva alla nostra produzione e porrebbe altresì il problema di conoscere come operino i rappresentanti della nostra partecipazione azionaria a Eurodif ed i funzionari che ci rappresentano.

(4-17109)

SPERANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali decisioni il Governo intende prendere al fine di assicurare il rispetto della legge sulla « tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » dell'8 aprile 1974, n. 98.

Tale recentissima legge della Repubblica, che viene a garantire un fondamentale « diritto civile » com'è quello della libertà di comunicazione e che fu richiesta dalle forze democratiche per adeguare il nostro ordinamento a quello degli Stati più evoluti, è stata recentemente violata in modo grave e che viene a disonore di chi se ne è reso responsabile, divulgando sulla stampa il testo di una presunta registrazione di conversazione telefonica e attribuendola a due personalità della vita pubblica, una delle quali è risultata subito estranea al presunto colloquio.

Ove si pensi che fu proprio dai giornali delle sinistre che si richiese a gran voce quella legge e ove si rifletta che la si volle perfino retroattiva al fine di salvare taluno dall'efficacia probatoria di registrazioni in che furono salvati anche noti mafiosi) si procedimenti penali (con la conseguenza può valulare la gravità del comportamento di Arrigo Benedetti e di *Paese Sera* e di tutti coloro che sono corresponsabili della divulgazione.

Ma forse nel nostro paese c'è già chi pensa ad un doppio ordinamento, uno per la casta privilegiata della sinistra, l'altro per i democratici cristiani e per tutti coloro che avranno comunque il torto di non piegar la testa dinanzi al mito dell'egemonia culturale del radicalmarxismo. (4-17110)

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

com'è noto, l'imposta locale sui redditi è accertata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette i quali provvedono alla compilazione dei ruoli avvalendosi delle risultanze provenienti dagli uffici tecnici erariali;

alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, quale ad esempio quello di Saluzzo, in provincia di Cuneo, risultano fermi ai dati catastali 1962-1963 in quanto non sono in grado di evadere le domande di voltura catastale loro regolarmente inviate dagli uffici tecnici erariali;

tali uffici distrettuali, non tenendo conto dei trapassi e dei trasferimenti di terreni intervenuti sino al 1975, continuano a compilare i ruoli ILOR sulla base delle vecchie situazioni catastali, avendo rinunciato definitivamente alla compilazione dei nuovi ruoli a causa dell'enorme mole di domande di voltura inevase —

quali iniziative urgenti intenda assumere affinché venga a cessare lo stato di disagio dei contribuenti i quali continuano ad essere tassati per proprietà passate da tempo in altre mani e se non ritenga, inoltre, opportuno provvedere ad accurate ispezioni che possano porre rimedio ad un così grave stato di fatto. (4-17111)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali elementi siano in possesso delle autorità circa scopi reconditi che si riprometteva l'organizzazione del convegno « Mafia, Stato, società », indetto a Reggio Calabria nei giorni 10, 11 e 12 aprile 1976 e preceduto, in contemporanea, da una violenta polemica fra l'onorevole Frasca del PSI e il procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro Bartolomei, polemica che è sfociata in querele per calunnia; e la presentazione in Parlamento di interrogazioni, da parte di alti esponenti calabresi del PSI, a favore del generale Maletti e del capitano La Bruna, in carcere a Catanzaro in ordine alle indagini sulla strage di piazza Fontana;

se è esatto che la manifestazione aveva scopi diversi da quelli di combattere la mafia in Calabria, e cioè procedere, con azione programmata, ad una vera e propria azione intimidatrice contro i vertici della magistratura calabrese perché questi liberassero dal carcere il generale Maletti e il capitano La Bruna. (4-17112)

**MENICACCI.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono al corrente che il procuratore della Repubblica del tribunale di Perugia, dottor Verrina, ha disposto con encomiabile sollecitudine sulla base degli accertamenti fatti dal comando dei carabinieri di Perugia (capitano Romano) a seguito anche di reiterate interrogazioni parlamentari presentate dall'interrogante — la denuncia di Vincenzo Palazzetti, responsabile ufficio soci, ex barbiere, dirigente del PCI, dell'avvocato Cesare Maori, presidente dell'Automobile Club, già del PLI, proposto a tale carica dal PCI, del signor Minciaroni, braccio destro del presidente avvocato Maori, attivista del PCI, e stret-

to collaboratore del presidente della giunta regionale Pietro Conti del PCI, oltre all'ex direttore dottor Francesco Vincenti del PSI, arrestati ed associati alle carceri giudiziarie di Perugia, imputati di vari reati tra i quali falso ideologico, truffa, peculato, abuso di potere, omissione di atti di ufficio, interesse privato in atti di ufficio, relativamente al fatto che per loro iniziativa venivano distribuite tessere di iscrizione al sodalizio a persone di comodo per dar loro diritto al voto, anche allo scopo di ottenere il controllo dell'ente, che sotto la gestione dei medesimi era venuto progressivamente politicizzandosi.

Per conoscere quali sono state le conclusioni a cui sono pervenuti gli ispettori inviati dall'ACI d'Italia a seguito delle anzidette interrogazioni, nonché: per gli esposti inviati da soci preoccupati per il carattere via via assunto dal sodalizio automobilistico della provincia di Perugia, allorché venne conquistato dal PCI e dal PSI, che si disposero per assunzioni senza concorso e clientelari (in favore di militanti degli anzidetti partiti) per nomine ad amministratore di dipendenti dello stesso ente (tra i quali il signor Palazzetti che da fattorino è stato promosso alla responsabilità dell'ufficio soci); per la guerra intentata al dottor Vincenti — forte della solidarietà della stragrande maggioranza del personale — il quale sembrava non prestarsi alle cennate illegalità, nonché per l'acquisto di tessere per soci con soldi di provenienza partitica e con la indizione di elezioni artatamente prefabbricate, al punto da imporre la nomina di un commissario di nomina ministeriale (dottor De Nicola), al quale — nel corso della assemblea annuale — fu negata la parola.

Per sapere a quale grado di istruzione siano giunti i procedimenti penali instaurati contro gli amministratori socialcomunisti dell'Automobile Club di Perugia attualmente ancora in stato di detenzione, come mai si è pervenuti ai predetti accertamenti amministrativi e giudiziari con tanto ritardo, atteso il fatto che le interrogazioni e gli esposti risalgono a circa un anno fa, e come si sia potuto consentire che un ente dalla grande tradizione civile e sociale come l'Automobile Club di Perugia, forte di oltre 10.000 soci, si trasformasse in uno strumento di prevaricazione politica al servizio dei partiti di potere (PCI e PSI), che si caratterizzano per inefficientismo, immoralità, e antidemocrazia.

Per sapere inoltre, se sia vero che il presidente della giunta regionale Conti, accompagnato da un deputato del PCI, hanno esercitato pressioni presso il procuratore generale della Corte di appello di Perugia in favore degli arrestati preannunciando agitazioni di piazza di cui non potevano (e a quale titolo?) disporre e, in caso affermativo, come giudicano tali interferenze che niente hanno a che fare con la encomiabile azione del magistrato tesa solo ad accertare la sussistenza di reati perseguibili dalle leggi penali vigenti, e come spieghino che è stata disposta la scarcerazione degli arrestati subito dopo tale visita al magistrato, che ha avvocato a sé l'inchiesta.

Per sapere infine se, attese le accertate illegalità, non si ritenga di disporre a che siano distinti anche nelle persone i compiti del conservatore del PRA da quelli della direzione dell'Automobile Club, rientrando i primi nei servizi delegati espletabili nell'interesse dello Stato, mentre i secondi di carattere privatistico sono in contrasto con quelli delle agenzie automobilistiche che non godono dello stesso privilegio. (4-17113)

BAGHINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto ha scritto il quotidiano *Il Giornale* sulla edizione genovese, a pagina 8, domenica 18 aprile 1976, e che qui di seguito si riporta. Titolo: Lauree « facili » alla facoltà di lettere. Due Seminari per 12 esami. Un lavoro su « Comunità e territorio » risulta valido anche per Storia navale; testo: « Chi desiderasse elaborare un piano di studi facile, atto a laurearlo, se non in belle lettere, in libelli destinati a illuminare le masse sulle prevaricazioni borghesi, è pregato di accomodarsi alla casa dello studente. Il quartier generale della facoltà di lettere infatti è trasferito lì; Balbi serve per il collettivo femminista riunito il lunedì ed il giovedì, per le azioni di coordinamento su "Ideologia e repressione" (da tener d'occhio il sottogruppo "Rapporto uomo-donna nella concezione socialdemocratica ed in quella comunista"), o per quello dei gruppi di lavoro su "Comunità e territorio": riappropriazione comunista del territorio ».

Il professore non sa: In questo clima capita che molti studenti riescano, seguendo simili seminari, a superare una quantità di esami. Come è espresso chiaramente in un ciclostile di proposta su "Comunità e ter-

ritorio", il lavoro di ciascun gruppo "sarà considerato valido, in un anno accademico, al fine dello svolgimento del colloquio finale, per almeno tre delle materie" considerate afferenti allo stesso (ovvero storia dell'agricoltura, cinematica dei fatti economici e sociali, storia moderna B, storia delle dottrine economiche, storia navale: quanto "afferente" quest'ultima, lasciamo al lettore decidere), nonché "per un numero di discipline superiori a tre", sia pure in più di un anno accademico, qualora il lavoro coinvolga temi di più ampia portata. "Ti abbonano fino a dodici esami" confessano gli studenti a cui ci siamo presentati come ansiosi di seminari per un corso di laurea il più facile possibile "ma non devi chiedere al professore: quello non ti dice niente. Alla casa dello studente sanno come si deve fare per passare una dozzina di esami con un paio di seminari".

Il centro motore di quest'organismo che laurea a getto continuo insegnanti di "rivoluzione permanente" ha sede al terzo piano di via Balbi n. 6, all'istituto di storia moderna e contemporanea. C'è, a proposito, chi polemizza parlando di una spirale "ricattatoria" in cui siano stati imprigionati, dagli studenti, docenti raramente ligi ai loro compiti; e chi invece minimizza.

Resta il fatto che parecchi insegnamenti raccolgono pochi allievi, a favore di altri affollatissimi per ovvie ragioni di comodo, e che la laurea in lettere perde gran parte del suo valore, se si pensa che i laureati con la votazione massima, con lode o senza, raggiungono lo stupefacente tetto del 65 per cento ».

L'interrogante chiede di sapere se sono stati disposti opportuni accertamenti; se sono state individuate le responsabilità e quali provvedimenti sono stati emanati o stanno per essere presi. (4-17114)

ALOI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno, urgente e necessario che sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in provincia di Cosenza, all'altezza del viadotto « Italia », venga realizzato uno svincolo per Laino Borgo, consentendo così il collegamento dell'importante arteria con numerosi centri (Laino Borgo, Laino Castello, Castelluccio Inferiore e Superiore, Rotonda, ecc.) di quella vasta ed importante zona. (4-17115)

ALOI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la società IAS, gestita dalla ditta Scura di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, avendo in concessione il servizio di autolinee per la zona Cosenza-Lorica-San Giovanni in Fiore, si serve di mezzi al limite dell'usura e, per ciò stesso, non idonei a svolgere il regolare servizio, mettendo così a repentaglio l'incolumità dei viaggiatori.

A tal riguardo l'unione provinciale CISONAL di Cosenza ha denunciato alle competenti autorità regionali l'assurdità della situazione, rilevando che, oltre a mettere in circolazione « pericolosi relitti » di autobus, la detta società pratica nei confronti di molti dipendenti un trattamento giuridico ed economico in contrasto con le norme vigenti in materia.

Per sapere infine se ritengano opportuno e necessario svolgere una tempestiva indagine volta ad accertare la reale consistenza dei fatti suesposti, adottando i conseguenti provvedimenti del caso. (4-17116)

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative siano in corso per addivenire all'applicazione immediata della legge 18 novembre 1975, n. 611, recante « Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura ». (4-17117)

GARBI, ZOPPETTI, FURIA, GRAMEGNA e BACCALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che il 21 aprile 1976, 2.500 lavoratori (invalidi civili e del lavoro) della FIAT società per azioni Stura di Torino hanno scioperato per protestare nei confronti della direzione per il lavoro pesante e disagiata loro imposto.

Infatti la FIAT-Stura in questi ultimi mesi ha compiuto atti tutti orientati a realizzare un elevato sfruttamento nei confronti di lavoratori riconosciuti invalidanti ed ha violato le leggi tutelatrici del lavoratore invalido.

L'operaio ammalato di tubercolosi o quello ammalato di silicosi, ad esempio, sono stati utilizzati nel reparto più polveroso della fabbrica, dove si eseguono la sgrassatura e la fresatura di basamenti e particolari di ghisa.

Tutto ciò premesso, si richiede altresì di sapere a fronte di queste misure ritenute inumane e di netta violazione delle norme legislative (in modo particolare dell'articolo 5 della legge n. 300 del 1970) da parte della FIAT-Stura, quali iniziative intende promuovere per difendere la salute del lavoratore nella fabbrica e quali interventi ritiene di dover sollecitare da parte degli Enti preposti per far rispettare le leggi sociali vigenti, e infine quali azioni il Ministro intende condurre per rafforzare la vigilanza ispettiva. (4-17118)

DEL DUCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali i competenti organi dello Stato non hanno ritenuto di dover denunciare all'autorità giudiziaria il sindaco e la giunta comunale responsabili di gravi reati procedibili d'ufficio.

Infatti il suddetto sindaco e la giunta comunale pur essendo tenuti per legge (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1270) a fornire alla scuola-convitto di Paglieta (Chieti) annessa alla scuola coordinata dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Stato il riscaldamento, la energia elettrica e l'acqua occorrente al funzionamento della suddetta scuola-convitto si è rifiutato di provvedervi.

Il comportamento malizioso del sindaco è, poi, caratterizzato dal fatto che lo stesso:

a) consapevole dell'obbligo di legge al quale era tenuto, ha richiesto un preventivo di spesa alla direzione dell'Istituto debitamente gonfiato dando per scontato tagli di spesa da parte della CCFL;

b) ottenuto il preventivo, avvalendosi della obbligatorietà della spesa, lo ha incluso nel bilancio di previsione 1975 nell'importo di lire 13.252.000 e nella parte relativa alle spese obbligatorie, e lo ha fatto approvare dal consiglio comunale prima e, poi, dalla commissione provinciale di controllo;

c) allorché il Ministero dell'interno (CCFL) ha ripianato il bilancio 1975 autorizzando con decreto ministeriale 3 novembre 1975 un mutuo di lire 120.684.000, con una espansione della spesa rispetto all'esercizio 1974 di oltre il 12 per cento a copertura totale non solo delle spese obbligatorie per legge ma anche di una parte relativa alle spese facoltative, non solo si è sottratto all'adempimento di un obbligo

al quale era consapevole di essere tenuto per legge ma ha tentato di estorcere il consenso delle autorità scolastiche alla cessione di parte dell'edificio per immettervi altri servizi di competenza comunale, consenso che le autorità scolastiche non avrebbero mai potuto dare legittimamente non avendo esse competenza a mutare destinazioni ad edifici realizzati su parti di bilancio dello Stato finalizzati per legge a compiti propri e specifici dello Stato per la sola istruzione professionale. (4-17119)

CAVALIERE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la posizione fiscale dell'industriale Alessandro De Tomaso, proprietario della quasi totalità del pacchetto azionario della Benelli, della Guzzi, della Maserati e di altre aziende meccaniche minori.

Sembra infatti che il De Tomaso, venuto in Italia dall'Argentina dove conduceva vita assai modesta e non aveva apprezzabili risorse, in poco più di un decennio ha acquisito grossi complessi industriali del valore di molti miliardi, ma ciò nonostante è ignorato o quasi dal fisco sia personalmente sia nelle aziende di cui ha la quasi totalità del pacchetto. (4-17120)

GASPARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla amministrazione comunale di Paglieta (Chieti) nell'esercizio 1975 per la scuola-convitto annessa all'Istituto professionale di Stato dell'agricoltura.

Infatti sembra che l'amministrazione suddetta, dopo avere iscritto in bilancio come spesa obbligatoria per detto istituto ben 13 milioni, ed avere ottenuto un mutuo a ripiano bilancio per ben 121 milioni dalla Commissione centrale per la finanza locale, si sia rifiutata, per l'esercizio 1975, di sostenere una qualsiasi spesa per la scuola stanziando la somma stessa a spese facoltative.

Questo comportamento degli amministratori che sacrificano servizi essenziali per la comunità per favorire iniziative demagogiche o forme di spesa non oculate trova riscontro anche per altri settori di spesa obbligatoria sacrificate molto al di sotto delle necessità. (4-17121)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere quali criteri l'ENEL adotta per provvedere alle nomine degli alti dirigenti.

« Le decisioni del consiglio di amministrazione dell'ente, in data 1° aprile 1976, hanno determinato la contemporanea sostituzione dei direttori dei compartimenti di Napoli, Palermo e Cagliari, destando viva sorpresa e malcontento fra tutti i dirigenti dell'ente.

« Il maggior scalpore, anche per mancanza di precedenti analoghi, è stato suscitato dal trasferimento, da Napoli alla sede centrale di Roma, del massimo dirigente; trasferimento determinato esclusivamente da ragioni personali.

« Si chiede pertanto di conoscere quali precise mansioni sono state assegnate a quest'ultimo e se, per caso, si intende aumentare il numero delle attuali direzioni centrali o se, invece, si ha in animo di avviarsi, per la prima volta, alla nomina di un vicedirettore generale.

« Il fatto, oltre tutto, è ancora più strano perché, a distanza di quasi quindici anni dalla sua costituzione, l'ente non ha ancora provveduto a predisporre apposito organigramma per la perfetta funzionalità di dette direzioni centrali che (tranne due su otto), sono rimaste allo stato di sola impostazione organizzativa, risalente alla nascita dell'ente.

« Le competenze divengono sempre più aleatorie per la improvvisa crescita di posizioni di vertice senza la preventiva strutturazione e precisazione di compiti a livelli medi e di base.

« Le decisioni del consiglio di amministrazione dell'ENEL prese per assecondare, in maniera evidente, le esigenze personali del dirigente trasferito da Napoli, hanno arrecato nocumento ai tre compartimenti di Napoli, Palermo e Cagliari ma, in particolare, al compartimento di Napoli che, per i molti e gravi problemi richiederebbe al suo vertice dirigenti quanto mai stabili ed idonei ed è, invece, solo tappa provvisoria per chi è proiettato verso la capitale, eludendo le giuste aspettative della stessa dirigenza di quel compartimento, che si vede sempre precluso il raggiungimento di posizioni di vertice. Da Palermo, invece, sono stati trasferiti contemporaneamente il direttore e il

vicedirettore mentre, come si evince dall'apposita delibera del consiglio di amministrazione, anche il capo del personale è seriamente impedito per ragioni di salute.

« In tutto questo c'è da meditare sul fatto che non solo il gruppo dirigente esprime giudizio severamente negativo (vedi comunicato della sua rappresentanza sindacale nazionale del 23 marzo 1976), ma anche i lavoratori del settore elettrico manifestano, con un programma di lotta, il loro dissenso sulla conduzione dell'ente, dissenso che si estrinseca con preannunciate astensioni dal lavoro nei prossimi giorni, arrecando indicibile disagio agli utenti ed ancora danni alle attività industriali, già profondamente allarmate per la gravissima crisi energetica.

« Per tutto quanto sopra che mette in luce il grave stato di disagio che investe l'ENEL in questo momento particolare di crisi che attanaglia la nazione, l'interrogante chiede anche di conoscere quali iniziative il Ministro intende promuovere al fine di impedire un ulteriore decadimento dell'ente in questione.

(3-04578)

« PATRIARCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative intenda assumere di fronte alle dichiarazioni riguardanti la politica estera americana rese dall'assistente agli affari europei del Dipartimento di Stato degli affari esteri degli Stati Uniti d'America, Helmut Sonnenfeldt, in una riunione tenutasi a Londra con gli ambasciatori statunitensi per i Paesi dell'Europa occidentale.

« Questo rapporto, oltre a sconfessare tutti gli impegni solennemente assunti nella Conferenza di Helsinki, sembra infatti voler rilanciare l'infausta teoria delle zone d'influenza delle superpotenze, liquidando tutte le spinte autonomistiche che si sono manifestate in Europa.

« In modo particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, tali atteggiamenti, che si legano strettamente a recenti interferenze nella politica interna, vanno respinti in via pregiudiziale in quanto ripropongono una logica superata dai blocchi militari.

(3-04579) « ACHILLI, MARIOTTI, FERRI MARIO, ARTALI, BALLARDINI, CANEPA, COLLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, LOMBARDI RICCARDO, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SIGNORILE, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia a conoscenza delle notizie pubblicate con grande evidenza da tutta la stampa democratica italiana in relazione all'affare Lockheed, notizie che danno come possibile il coinvolgimento alternativo di tre Presidenti del Consiglio dei ministri, di cui uno oggi Capo dello Stato;

per sapere se non ritenga assolutamente necessario comunicare con totale urgenza alla Camera dei Deputati quanto gli risulti e quali indilazionabili provvedimenti intenda adottare.

(3-04580)

« FORTUNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere le loro valutazioni sull'inaudito dilagare in questi ultimi tempi di azioni di violenza ad opera delle Brigate Rosse ed altre organizzazioni terroristiche comuniste che, oltre a colpire gli uomini, si scatenano anche con bombe alle caserme dei carabinieri ed incendi ad aziende, come sta avvenendo in particolar modo nella città di Torino.

« Se non ritengano che questa ondata di violenza anarco-comunista trovi il suo lievito nel permissivismo ormai imperante in Italia specie quando si tratta di azioni delittuose di cui si rendono responsabili individui o gruppi di sinistra, parlamentari o extraparlamentari o sindacali che siano, essendosi creata a sinistra, come conseguenza, la mentalità dell'impunità, dal corteo non autorizzato con caschi e bastoni, dal lancio di sassi e di bombe *molotov*, dall'aggressione al fascista o presunto tale, dal picchettaggio violento davanti alle fabbriche o di fronte ai seggi delle elezioni universitarie, il tutto sotto lo sguardo condiscendente delle forze dell'ordine, si è sboccati senza indagini adeguate, nel vandalismo di sedi e di giornali prima mischini e poi comunque anticomunisti si è passati, come a Torino, attraverso il sequestro di un sindacalista di destra e di un dirigente di azienda, all'incendio di au-

tomobili di sindacalisti e lavoratori non conformisti, alla distruzione della tipografia dove si stampano giornali di destra, al tentativo di omicidio di un capo officina per finire ai recenti grossi incendi di stabilimenti industriali.

« Gli interroganti, nel prendere atto che le autorità politiche ed i mezzi di informazione, scarsamente reattivi quando sono stati colpiti uomini di destra e distrutti o incendiati beni di persone o organizzazioni di destra e presunte tali, sembrano finalmente accorgersi della gravità della situazione, chiedono al Governo di conoscere quali provvedimenti intenda prendere per prevenire e reprimere questa ondata di delitti sovversivi e quali iniziative intenda adottare per evitare che autorità politiche, partitiche e sindacali, interferiscano in consigli che non sono di loro competenza.

« In particolare gli interroganti, memori che a Torino fu proprio a causa delle interferenze del presidente del consiglio regionale, il comunista Sanlorenzo, che le ultime elezioni universitarie si svolsero in un clima di violenza, di intimidazione e di paura che ha impedito a centinaia di giovani di esprimere liberamente il proprio voto, chiedono di sapere se non ritengano opportuno richiamare il presidente del consiglio regionale e la giunta regionale socialcomunista a non violare le leggi dello Stato arrogandosi la facoltà di organizzare squadre di cosiddetta difesa attraverso i partiti o i sindacati, specie quando tra i primi ci sono quelli di sinistra responsabili di questo clima quando non protettori degli extraparlamentari autori in proprio di violenze organizzate e nel cui ambito sono nati, cresciuti e stimolati i gruppi terroristici e tra i secondi ci sono in qualità di militanti, quegli attivisti di formazioni extraparlamentari che non si capisce bene o si capisce fin troppo bene quanto siano collegati ai responsabili delle azioni delittuose che sono dinanzi ai nostri occhi.

(3-04581)

« ABELLI, GALASSO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO